

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

73° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
3 ^a - Affari esteri	» 16
5 ^a - Bilancio	» 23
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 73
10 ^a - Industria	» 75
11 ^a - Lavoro	» 78
12 ^a - Igiene e sanità	» 81
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 87

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali	Pag. 106
-----------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 107
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 110
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 111

CONVOCAZIONI	Pag. 112
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 17 novembre 1992, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 20, contro il senatore Bernini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 320, 321 del codice penale; e 110, 81, 319, 321 del codice penale; nonché all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).
(R 135, C 21ª, 20º)

Dopo un intervento del senatore COCO, prendono la parola i senatori VENTRE, FILETTI, BODO, SELLITTI, FRANCHI, DI LEMBO, PREIONI, DELL'OSSO e il PRESIDENTE.

Dopo interventi dei senatori PINTO e PEDRAZZI CIPOLLA, la Giunta approva a maggioranza la proposta di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta rinvia quindi l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

1) *Doc. IV, n. 21*, contro il senatore Galuppo per i reati di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale, nonché 81 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

2) *Doc. IV, n. 26*, contro il senatore Citaristi per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

*VERIFICA DEI POTERI***Esame delle cariche rivestite dai senatori**

(C 66, C 21^a, 1^o)

Il senatore PINTO, coordinatore del Comitato istituito per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, riassume il contenuto della relazione consegnata ai componenti della Giunta nella seduta del 4 novembre. Ricorda che nella prima parte della relazione si è dato conto che numerosi senatori hanno comunicato la cessazione, a diverso titolo, dalle cariche ed uffici segnalati nel foglio notizie.

Il senatore Pinto si sofferma quindi sulla seconda parte della relazione, nella quale sono formulate una serie di proposte per la dichiarazione di compatibilità di alcune cariche con il mandato parlamentare.

In primo luogo, il Comitato per l'esame delle cariche ha preso atto della compatibilità con il mandato parlamentare degli uffici, rivestiti da numerosi senatori, di consigliere comunale, assessore comunale e vice-sindaco, nonché di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Il Comitato ha preso atto altresì della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere provinciale, assessore provinciale e vice-presidente di Amministrazione provinciale.

Il senatore Pinto sottolinea che le suillustrate situazioni non danno luogo a discussioni, trattandosi di casi di evidente compatibilità con il mandato parlamentare.

La Giunta unanime conviene con le conclusioni del senatore Pinto.

Il senatore Pinto illustra le situazioni relative alle cariche nel settore dell'editoria, ricordando che tali cariche sono state dichiarate dalla Giunta, nella precedente legislatura, compatibili con il mandato parlamentare. La Giunta ha infatti ritenuto che dall'eventuale percezione di contributi pubblici a norma della legislazione sulle provvidenze all'editoria non derivano profili di incompatibilità. Infatti, da un lato il contributo è erogato in applicazione di una legge generale dello Stato: anche in passato è valso il criterio interpretativo, in base al quale la previsione del contributo in una normativa di legge generale esclude l'incompatibilità.

D'altra parte, la Giunta ha ritenuto che nelle attività attinenti al settore dell'editoria sono ravvisabili finalità culturali, tali da farle ricadere nell'eccezione posta dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge n. 60 del 1953, a norma del quale le cariche in enti culturali rimangono escluse dal divieto di cumulo con il mandato parlamentare anche in presenza di un contributo statale.

Propone pertanto di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le cariche dei seguenti senatori:

Londei Giorgio, dipendente della «Editrice Fortuna S.r.l.»;

Migone Gian Giacomo, Condirettore della Rivista «L'Indice»;

Nerli Francesco, Amministratore Unico della «Edizioni Sisifo S.r.l.»;

Saporito Learco, Direttore della Rivista Giuridica «Regioni e Comunità Locali»;

Serena Antonio, Direttore Responsabile de «Il Timone»;
Staglieno Marcello, giornalista de «Il Giornale»;
Visentini Bruno, Consigliere dell'Editoriale «L'Espresso S.p.a.».

Il senatore Pinto propone quindi di dichiarare compatibili le cariche dei seguenti senatori, in quanto rivestite in organismi aventi finalità culturali e con compiti sociali o di studio:

Bettoni Monica, membro commissione consiliare tempi e diritti (comune di Arezzo);

Cappuzzo Umberto, membro italiano Commissione trilaterale;

Zotti Enzo, Presidente Commissione biomedica Ministero della Sanità; membro Commissione laserterapia Ministero della Sanità;

Minucci Daria, Presidente Commissione pari opportunità Regione Veneto;

Acquaviva Gennaro, consigliere di amministrazione della Fondazione Censis;

Bernini Carlo, Presidente della Fondazione Canova;

Covi Giorgio Tullio, consigliere di amministrazione della Fondazione Poldi Pezzoli;

De Cinque Germano, Presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Premio nazionale di pittura F.P. Michetti;

De Matteo Aldo, incarico non retribuito nella Fondazione Brodolini;

Maccanico Antonio, Presidente della Fondazione Goffredo e Maria Belloni;

Visentini Bruno, Presidente Fondazione Giorgio Cini; consigliere della Fondazione Roberto Longhi; consigliere della Fondazione Ippolito Nievo.

Acquaviva Gennaro, Presidente Associazione Salento;

Casoli Giorgio, Vice presidente ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia);

Covi Giorgio Tullio, Vice presidente Centro prevenzione e difesa sociale; Presidente Associazione Amici della fondazione Floriani;

De Matteo Aldo, dirigente ACLI; dirigente Movimento europeo;

De Rosa Gabriele, segretario generale Associazione De Luca;

Forte Francesco, Presidente Politeia; Presidente Club Turati;

Garrappa Vincenzo, Presidente A.S. Pallacanestro; Presidente Panathlon Club;

Lobianco Arcangelo, Presidente della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti;

Maccanico Antonio, Presidente Associazione Civita; Presidente Centro Guido Dorso;

Mancuso Carmine, Presidente Associazione coordinamento antimafia;

Micolini Paolo, Vice presidente Conferenza nazionale coltivatori diretti;

Montini Walter, Presidente Croce rossa di Cremona;

Pagliarini Giancarlo, Presidente Associazione professionisti revisione;

Ronzani Pierluigi, Presidente nazionale Associazione centri sportivi italiani (ACSI);

Saporito Learco, Presidente nazionale ANFE (Ass. Naz. Famiglie emigranti);

Sartori Aldo, consigliere di amministrazione Associazione dei gemellaggi di Gubbio;

Tani Carlo, Presidente Associazione cattolica Italo cecoslovacca;

Zito Sisinio, Presidente Associazione culturale Fonica;

Zoso Giuliano, Presidente Associazione per le malattie rare Mauro Baschiroto.

Butini Ivo, Presidente Istituto Renato Brianzi;

Cappuzzo Umberto, membro SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale); membro IAI (Istituto affari internazionali);

De Matteo Aldo, incarico IPALMO;

De Rosa Gabriele, Presidente Istituto Luigi Sturzo; segretario generale Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa;

Lopez Gennaro, Vice presidente Istituto di ricerche economiche e sociali;

Parisi Francesco, Presidente Istituto sociologia L. Sturzo;

Fontana Elio, Direttore Centro professionale;

Procacci Annamaria componente segreteria nazionale Lega per l'abolizione della caccia;

Reviglio Franco, Presidente Centro studi economici; Presidente Centro studi tributari;

Di Nubila Mario, consigliere di Amministrazione del Consorzio Universitario Lucano;

Garraffa Vincenzo, membro del consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.

Il Presidente PELLEGRINO chiede chiarimenti circa le funzioni della Commissione Trilaterale. Dopo che il senatore SAPORITO ha precisato che tale commissione opera nell'ambito dei rapporti internazionali, il senatore PINTO osserva che la predetta commissione non ha un ruolo istituzionale.

Il senatore Pinto propone di dichiarare compatibili le seguenti cariche, in quanto rivestite nell'Assemblea dei Consorzi, e non in seno agli organi di gestione:

Andreini Elios, Capogruppo Consorzio Area attrezzata;

Boffardi Giuliano, membro assemblea del Consorzio agricolo dei Comuni Ge-Zona 1;

Speroni Francesco Enrico, membro dell'assemblea del Consorzio del Parco Ticino.

Il senatore PINTO propone di dichiarare compatibile la carica del senatore Giampaolo Mora, di Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. La carica è stata dichiarata compatibile nella precedente legislatura, trattandosi di un'unione volontaria di produttori, con finalità promozionali, e che si regge solo con contributi degli associati: anche la Camera dei deputati, in precedenti legislature, aveva dichiarato compatibile tale carica con il mandato parlamentare.

Il senatore Pinto propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica del senatore Coppi Antonio Michele, di consigliere dell'assemblea intercomunale USL BA/18, in quanto le

cariche nell'assemblea delle UU.SS.LL. sono state dichiarate compatibili nella precedente legislatura, trattandosi di organismo privo di poteri di gestione.

Propone quindi di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche, in quanto attinenti a libere associazioni:

Guertzoni Luciano, responsabile Enti locali Regioni;

Murmura Antonino, componente del Consiglio nazionale dell'Unione nazionale Comuni ed Enti montani, Presidente onorario dell'Unione della stampa periodica italiana.

Il senatore Pinto sottolinea, quanto alle cariche negli enti assistenziali, che tali cariche sono compatibili ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953. Propone pertanto di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica:

Lobianco Arcangelo, presidente Ente patrocinio assistenza agricola.

Il senatore Pinto propone di dichiarare compatibili le seguenti cariche, rivestite negli ordini professionali, secondo la costante giurisprudenza applicata nelle precedenti legislature:

Bodo Giuseppe, segretario nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori;

Bosco Rinaldo, Collegio dei periti industriali;

Muratore Antonio, Presidente dell'Ordine dei medici veterinari; membro FNOVI (Comitato centrale fed. naz. ordine veterinari).

Si apre quindi il dibattito nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori PINTO, SAPORITO, PREIONI e il PRESIDENTE, per chiarire i metodi ed i principi ai quali il Comitato per l'esame delle cariche si attiene nello svolgimento degli accertamenti istruttori.

La Giunta infine, accogliendo le osservazioni del senatore Pinto, approva all'unanimità le proposte da lui formulate.

La seduta termina alle ore 12,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

Intervengono il ministro per gli affari sociali Bompiani ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque, per l'interno Murrura e per il bilancio e la programmazione economica Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PONTONE ed altri - Abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710)**

(Esame e rinvio; congiunzione con i disegni di legge nn. 499, 119, 177, 355 e 419)

Il senatore SAPORITO, riferendo in sostituzione del relatore designato Ruffino, fa presente che il disegno di legge in titolo, recentemente assegnato alla Commissione, mira ad abrogare il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, al fine di limitare l'immunità alla sola espressione delle opinioni e dei voti dati nell'esercizio delle funzione parlamentare.

Propone che il disegno di legge sia connesso agli altri disegni di legge costituzionale già all'ordine del giorno della Commissione.

Concordano i commissari presenti. L'esame, pertanto, prosegue congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 119, 177, 355, 419 e 499.

Così resta stabilito.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - TOSSI BRUTTI ed altri - Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119)**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUZZETTI ed altri - Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177)**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - COMPAGNA ed altri - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - MAISANO GRASSI ed altri - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PONTONE ed altri - Abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampio lavoro svolto, precisa che il Gruppo del PDS è favorevole ad una completa soppressione della prerogativa della inviolabilità. Non si tratta di una posizione di carattere demagogico, ma della presa d'atto di una pessima utilizzazione di un istituto che era sorto con ben altre motivazioni.

Ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati sia comunque migliorativo rispetto a quello vigente, nella logica di apportare modifiche che rendano impossibili quelle strumentalizzazioni dell'immunità parlamentare che l'hanno resa particolarmente invisa all'opinione pubblica. L'obiettivo deve però essere quello di garantire piena autonomia ad ogni potere costituzionale ed è quindi necessario che il nuovo testo preveda l'immunità solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Da questo punto di vista sarebbe preferibile che, al secondo comma, si eliminasse il riferimento alla perquisizione domiciliare e che, al terzo comma, fosse meglio precisato che la sospensione del procedimento penale, avviato nei confronti di un parlamentare, venga motivata solo in ragione della garanzia dell'esercizio della funzione parlamentare.

Il senatore PONTONE, dopo aver ricordato che il suo Gruppo si è battuto alla Camera per l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, osserva che il testo oggi all'esame della Commissione prevede ancora troppi spazi che consentono la strumentalizzazione dell'istituto. In particolare, appare troppo ampio il termine di 90 giorni entro il quale il Parlamento deve esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere. Occorre comprendere che l'opinione pubblica considera - e non senza ragione - l'immunità parlamentare come un ingiusto privilegio e fare in modo che la condizione dei parlamentari di fronte al giudizio penale sia uguale a quella di ogni altro cittadino. Deve essere quindi garantito esclusivamente il libero esercizio del mandato.

Il senatore CALVI, compiuta un'ampia disamina, anche di carattere storico, dell'immunità parlamentare, afferma che l'istituto ha l'obiettivo di garantire i parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni e di difenderli da possibili persecuzioni che dovessero venire da altri poteri dello Stato. Questo fu lo spirito con cui i Costituenti approvarono l'articolo 68 della Costituzione ed è necessario riflettere sulla opportunità di conservare, nella situazione attuale, le garanzie che furono stabilite allora.

Egli è consapevole della diffusa opinione che considera un privilegio per i parlamentari l'esistenza stessa dell'immunità specie in un clima in cui assistiamo ad una forte offensiva contro le funzioni e la dignità stessa del Parlamento. Indubbiamente tale opinione deriva anche dall'emergere di preoccupanti casi di corruzione, ma quella parte sicuramente maggioritaria della classe politica che ha sempre agito con correttezza deve impegnarsi con convinzione non nella semplice difesa di se stessa, ma per difendere la dignità del Parlamento ed il funzionamento delle istituzioni democratiche. L'immunità parlamentare va considerata, infatti, all'interno dell'equilibrio esistente fra i poteri dello Stato. Nel nostro ordinamento si è affermata la piena autonomia dei poteri ed è quindi necessario conservare tutti quegli strumenti - tra cui l'immunità parlamentare - funzionali a tutelare l'indipendenza del Parlamento.

Di fronte a quello che si va profilando come un «governo dei giudici» è indispensabile respingere ogni ipotesi di delegittimazione del Parlamento superando anche quella suggestione collettiva che sta imprigionando la classe politica in una difficile autodifesa. In questo quadro la modifica dell'articolo 68 rischia di essere funzionale agli obiettivi di indebolimento delle istituzioni rappresentative. È quindi opportuno evitare che essa subisca delle limitazioni, anche se si può eventualmente pensare alla introduzione di norme che prevedano un certo termine entro il quale le Camere devono comunque pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione a procedere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RIZ ed altri - Modifica dell'articolo 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (540)
(Esame e rinvio)

Il relatore SAPORITO precisa che con il disegno di legge costituzionale si vuole modificare lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuendo alle province autonome di Trento e Bolzano la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Fa presente che il disegno di legge costituzionale n. 635, già approvato dalla Camera ed esaminato dalla Commissione in sede referente, prevede che tale competenza sia invece attribuita alle Regioni a statuto speciale. Propone pertanto che la Commissione rimetta quanto prima l'esame del disegno di legge all'Assemblea, anche al fine di proporle il suo assorbimento nel citato disegno di legge n. 635, che già figura iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene però che sarebbe opportuno acquisire sul punto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il PRESIDENTE, considerato che non sono ancora scaduti i termini entro i quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali deve inviare il proprio parere, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

MURMURA - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)

SAPORITO ed altri - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo ricordando che il problema del decentramento della giurisdizione contabile si è posto fin dal 1966 dopo la sentenza n. 55 della Corte costituzionale. Oggi le linee portanti della riforma appaiono coerenti anche con l'impostazione che sembra emergere dai lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali in cui è stata sottolineata la necessità di superare il controllo formale sugli atti per privilegiare il controllo sull'attività, valutato con il criterio dell'efficienza.

Quanto al decentramento della giurisdizione contabile, ritiene che sia difficilmente giustificabile una sua limitazione alle sole sezioni di Catanzaro, Napoli e Bari. Sarebbe infatti assai difficile sostenere anche davanti alla Corte costituzionale una scelta legislativa che imponga, ad esempio, ad un convenuto di Asti di farsi giudicare a Roma, mentre uno di Salerno potrà recarsi a Napoli. Inoltre, la giurisdizione avente ad oggetto fatti commessi dai dipendenti degli enti locali richiede che l'attività istruttoria venga condotta sul posto. Anche i casi di contemporanea indagine del magistrato penale e del procuratore della Corte dei conti fanno propendere a favore di un generale decentramento.

Fa presente che i due disegni di legge in titolo si propongono di decentrare su base regionale la giurisdizione della Corte dei conti. L'impianto dei due disegni di legge è simile e recepisce la lunga elaborazione, intervenuta nella X legislatura, delle precedenti iniziative legislative allora avanzate.

Dopo aver descritto dettagliatamente il contenuto dei disegni di legge, il Relatore precisa che essi non mirano ad un semplice decentramento, ma ad assicurare l'effettiva tutela di situazioni giuridiche soggettive alle quali deve essere offerta la massima attenzione, ed una più efficace tutela degli interessi erariali ogni qualvolta il comportamento illecito di un amministratore pubblico o dipendente abbia recato danno alle finanze e al patrimonio della pubblica amministrazione. Ricorda, infine, che nella scorsa legislatura analoghi disegni di legge furono esaminati dalla Commissione in sede deliberante. Si chiede se non sia opportuno, al termine della discussione

generale, avanzare una simile richiesta allo scopo di procedere in tempi più rapidi.

Il sottosegretario MURMURA, nell'esprimere soddisfazione per l'inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti in titolo, giudica opportuno che il relativo esame prosegua, per il momento, in sede referente. Fa inoltre notare che sarebbe improprio un ampliamento degli organici della Corte dei conti, anche in relazione alla riconduzione del rapporto di impiego pubblico alla disciplina del diritto privato, operata dalla legge n. 421 del 1992, di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione, tra le altre, della normativa in materia di pubblico impiego.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazione del titolo)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre 1992.

Il senatore RIVIERA, in sostituzione del relatore Ruffino, ricorda che in tale seduta, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, la Commissione aveva deliberato di stralciare gli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, esaminando per conseguenza il solo articolo 1, concernente gli interventi per la Torre di Pisa, in considerazione della particolare urgenza delle misure previste. Avverte quindi che la Commissione permanente ha condizionato il proprio nulla osta ad una riformulazione del comma 4 dell'articolo unico del provvedimento, in materia di copertura finanziaria. Presenta pertanto l'emendamento 1.1, finalizzato a recepire la condizione della Commissione bilancio, e con tale modifica raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conviene sulla necessità di approvare rapidamente il disegno di legge. Con riferimento al parere della 5a Commissione permanente, fa tuttavia osservare che, pur risultando appropriata l'individuazione degli accantonamenti da utilizzare per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento, per tal via si dà luogo ad un ulteriore assottigliamento di capitoli di spesa già non particolarmente consistenti. Sarebbe invece preferibile corrispondere ad esigenze di carattere straordinario, tra le quali è senz'altro da iscriversi quella per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa, col ricorso a finanziamenti di carattere aggiuntivo e, in via generale, sarebbe opportuno perseguire una politica di programmazione in materia di salvaguardia dei beni architettonici.

Favorevoli al provvedimento si dichiarano i senatori MARCHETTI e PONTONE, giudicando l'iniziativa legislativa necessaria ed indifferibile.

Il sottosegretario MURMURA, nell'esprimere apprezzamento per il disegno di legge, prega la Commissione di voler proseguire altresì l'esame dell'A.S. n. 624-bis, che differisce i termini previsti da disposizioni legislative, i quali risultano oramai scaduti da tempo ed attiene ad una materia precedentemente ricompresa in un provvedimento d'urgenza, non convertito per scadenza dei termini costituzionali.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1, nonché l'articolo unico del disegno di legge, così modificato. Si conviene infine che il nuovo titolo del disegno di legge sia la seguente: «Interventi per la Torre di Pisa».

IN SEDE REFERENTE

MANCINO ed altri - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227)

COLOMBO SVEVO ed altri - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre 1992.

Il presidente MACCANICO avverte che la Commissione bilancio ha formulato, l'11 novembre 1992, un parere contrario su entrambi i disegni di legge, per assenza della relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il ministro BOMPIANI precisa che l'avviso espresso dalla Commissione bilancio fa sì che il disegno di legge n. 292, che ha una portata limitata all'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato non possa operare con riferimento all'esercizio finanziario in corso. Poichè però nel disegno di legge finanziaria per il 1993 è prevista la spesa di 30 miliardi, destinata allo svolgimento di interventi vari in campo sociale, ed atteso che il funzionamento del Comitato richiederebbe una spesa modesta, calcolata in 500 milioni annui, anticipa che è suo intendimento, una volta approvata la legge finanziaria per l'anno a venire, proporre una riformulazione della clausola di copertura del disegno di legge n. 227.

Diverso può essere l'iter del disegno di legge n. 227, che intende riconoscere al Comitato stesso, attualmente operante sulla base di un decreto adottato dal Presidente del Consiglio il 28 marzo 1990, e del quale è prevista la scadenza al 31 dicembre 1992, un ruolo stabile ed una certa autonomia di gestione, disciplinandone altresì la composizione e le competenze.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO avanza preliminarmente taluni dubbi riguardo alla sottrazione da uno stanziamento già esiguo, come quello per gli interventi in campo sociale, dei fondi destinati al funzionamento del Comitato, che costituisce sostanzialmente una

commissione di studio. Segnala soprattutto che anche la composizione di esso presenta profili di grande delicatezza, che rendono necessario un adeguato approfondimento della materia.

Il senatore MAZZOLA ricorda che una iniziativa legislativa analoga all'A.S. n. 227 era già stata esaminata dalla Commissione nel corso della precedente legislatura, ed aveva originato perplessità proprio da parte del Gruppo PDS, appunto con riferimento alla composizione del Comitato. Le difficoltà insorte alla Camera dei deputati e lo scioglimento delle Camere avevano impedito la conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Pur comprendendo le motivazioni che spingono a richiedere un approfondimento della materia, egli sollecita che esso si svolga però in tempi brevi, onde non procrastinare eccessivamente l'esame dei provvedimenti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che la richiesta del suo Gruppo, lungi dal perseguire intenti dilatori, è motivata dalla rilevanza delle questioni implicate dalla istituzionalizzazione del Comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTO**Interventi per la Torre di Pisa (624)****Art. 1.**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993 si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale»;

b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1994 al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali».

1.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

FANFANI

Intervengono il ministro degli affari esteri Colombo e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Azzarà.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 33 0 04, C 3^a, 2^o)

Il presidente FANFANI avverte che da parte di alcuni senatori è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento di interrogazioni in materia di cooperazione allo sviluppo

Il presidente FANFANI avverte che, in seguito alla pubblicazione dell'ordine del giorno sono state deferite alla Commissione altre cinque interrogazioni, che si aggiungono alle due già presentate dal senatore Gualtieri e a quella presentata dal senatore Bernassola. Tali interrogazioni, pubblicate nel supplemento all'ordine del giorno, saranno svolte nella seduta odierna. Invita quindi il ministro Colombo a rispondere contestualmente alle interrogazioni all'ordine del giorno.

Il ministro COLOMBO risponde alle interrogazioni 3-00103 e 3-00104, presentate dal senatore Gualtieri; 3-00282, presentata dal senatore Bernassola; 3-00304, presentata dai senatori Orsini, Colombo, Bernassola, De Matteo, Graziani e Piccoli; 3-00308, presentata dai

senatori Benvenuti, Bratina, Lama, Migone, Pecchioli e Vinci; 3-00309, presentata dal senatore Pozzo; 3-00310, presentata dai senatori Molinari e Maisano Grassi; 3-00311, presentata dai senatori Gangi e Arduino Agnelli.

Premesso che considera l'odierna seduta un'occasione opportuna per una riflessione critica sui problemi complessivi della cooperazione allo sviluppo, precisa anzitutto i mezzi finanziari disponibili nel 1983, dopo le recenti decisioni adottate dal Governo - in sede di preparazione del disegno di legge finanziaria - e dal Parlamento, nell'esame di altri provvedimenti volti alla riduzione della spesa pubblica. Per effetto di tali scelte si è passati dalla previsione di 5.500 miliardi di lire nella legge finanziaria per il 1992 all'attuale previsione di 3.300 miliardi, che potrebbe ulteriormente ridursi nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, dal momento che i fondi per la cooperazione rischiano di essere considerati una sorta di fondo globale cui attingere per la copertura di qualsiasi provvedimento.

Tuttavia, tenuto conto che sono utilizzabili nel 1993 ben 1.850 miliardi di residui passivi, vi è una massa spendibile di oltre 5.000 miliardi, di cui 1.600 miliardi costituiscono contributi obbligatori a banche, fondi di sviluppo e organizzazioni internazionali. Residuano 3.550 miliardi, da ripartirsi tra i crediti di aiuto e i doni. L'entità di tali somme non è certo irrilevante, ma occorre tener conto degli impegni politici già assunti, che superano largamente i fondi disponibili tanto per i doni che per i crediti d'aiuto. Si impone pertanto una rigorosa selezione delle erogazioni, che dovrà tener conto anche della compatibilità dei programmi con gli obiettivi ecologici, sociali ed occupazionali - secondo gli indirizzi espressi dalla Camera dei deputati con la risoluzione del 23 luglio 1992 - nonché del rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come ha stabilito il Consiglio dei ministri della CEE nel novembre 1991.

Con riferimento a specifici quesiti rivoltigli dagli interroganti, sottolinea l'importanza delle opere infrastrutturali ai fini dello sviluppo economico e dichiara che il rallentamento delle erogazioni nel 1992 deriva in parte dall'approvazione della legge n. 412 del 1991, recante disposizioni volte a regolamentare in modo trasparente l'affidamento dei progetti di attuazione, ed al blocco dell'assunzione di nuovi impegni non strettamente connessi ad accordi internazionali, disposto con il decreto-legge n. 333 nello scorso luglio.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'unità tecnica centrale, su cui la Commissione espresse indirizzi nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato il 23 luglio 1990, precisa che tutti i concorsi per la composizione dell'organico sono stati completati ed è stata già definita l'articolazione interna. Per il completamento della struttura, occorre prevedere l'assunzione di quadri tecnici che siano in grado di gestire le gare.

A tal riguardo, il ministro Colombo sottolinea che il ricorso alle gare pubbliche per l'affidamento dei contratti risulta essere stato estremamente limitato; fa però presente che il ricorso alla trattativa privata, con la quale nel 1991 sono stati conclusi contratti per circa 770 miliardi, non significa la scelta discrezionale di una ditta, poichè in varie occasioni è stato usato il sistema della lista ristretta, secondo una

prassi largamente utilizzata dalle agenzie di cooperazione dei principali paesi donatori.

Con specifico riferimento all'Albania, il Ministro informa che per l'anno 1991 è stata sostenuta una spesa di circa 350 miliardi di lire, dei quali 332 relativi a interventi di emergenza realizzati da altre amministrazioni. Per l'operazione «Pellicano» sono stati spesi nel 1991 18 miliardi ed è stata stanziata per l'anno in corso la cifra di 113 miliardi. Inoltre il ministero della difesa distribuisce 35 mila tonnellate al mese di derrate alimentari donate dalla CEE, per il tramite del Ministero dell'agricoltura.

Nella Commissione mista italo-albanese conclusasi ieri, si è concordata una nuova impostazione della cooperazione allo sviluppo, per la quale l'Italia stanzierà 142 miliardi per la costruzione di infrastrutture e la formazione professionale e parteciperà agli interventi internazionali per l'aiuto alimentare di emergenza con l'erogazione di ulteriori 20 miliardi.

Con riferimento alla situazione della Somalia, ricorda anzitutto che nel mese di settembre si è recato a Mogadiscio per un'azione diplomatica volta a ricercare una soluzione politica tra le parti in conflitto. Nel frattempo è ripreso l'aiuto di emergenza alle popolazioni, che vede l'Italia al primo posto tra i donatori internazionali. In particolare comunica di aver disposto la immediata realizzazione di interventi per la riapertura di due ospedali e la creazione di due centri nutrizionali per bambini affidati alla gestione delle suore di Madre Teresa di Calcutta. Ulteriori interventi già autorizzati riguardano lo scavo di pozzi, la fornitura di generatori elettrici e lo smaltimento dei rifiuti umani nella capitale. L'Italia inoltre contribuisce ad aiuti bilaterali nell'ambito delle Nazioni Unite per un importo di 30 milioni di dollari e attraverso l'Unicef, per una somma di 5,8 milioni di dollari.

Rispondendo all'interrogazione dei senatori del Gruppo Verdi-la Rete, precisa che si è immediatamente attivato, assieme al Ministro dell'ambiente, per verificare la sussistenza dei fatti denunciati dal direttore esecutivo dell'UNEP, Moustafa Tolba, in ordine al tentativo di esportazione di rifiuti tossici in Somalia da parte di una società svizzera di intesa con società italiane. Lo stesso Tolba ha dichiarato il 6 ottobre che la missione investigativa da lui inviata non aveva trovato prove di immersione o di deposito di scorie lungo il litoraneo. Circa poi l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Basilea sui trasporti transfrontalieri di rifiuti tossici e pericolosi, fa presente che il procedimento di ratifica è in corso ma che comunque la normativa italiana vigente e il regolamento adottato dalla Cee il 20 ottobre scorso sono già più severi della predetta Convenzione.

Il ministro Colombo si sofferma poi su alcune iniziative adottate dalla magistratura e richiamate nelle interrogazioni, precisando che nessuna ipotesi di reato risulta formalizzata dalle autorità giudiziarie inquirenti. In ogni caso il Ministero degli esteri e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in particolare, stanno prestando e presteranno la massima collaborazione alle autorità giudiziarie.

Con particolare riguardo ai contratti assegnati a trattativa privata per la costruzione di un'autostrada nel Bangladesh e per l'erogazione di aiuti di emergenza in Albania, sottolinea che la disciplina vigente

consente alle autorità destinatarie di crediti di aiuto di scegliere le ditte cui affidare i lavori. Tale sistema indubbiamente presenta degli inconvenienti, cui si potrà ovviare soltanto con interventi di carattere legislativo.

In vista di una riforma globale della cooperazione allo sviluppo - prosegue il ministro Colombo - si dovrà tener conto della rivisitazione di tali problemi che è in corso a livello internazionale, con la distinzione tra interventi a scopo umanitario - che dovrebbero essere attivati prevalentemente dai Governi e dalle organizzazioni non governative - e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico, che dovrebbero essere concentrati in pochi paesi e scelti con criteri selettivi. Nell'ambito di questi ultimi interventi può essere opportuno riconoscere un ruolo alle banche e alle imprese industriali italiane, che tra l'altro potrebbero promuovere società miste con imprenditori locali dando vita ad attività che creino reddito e occupazione.

In tema di trasparenza e di controlli occorre anzi tutto dare piena attuazione alla legge n. 49 e alla disciplina comunitaria ormai recepita nell'ordinamento italiano, come previsto dalla legge n. 412 del 1991. Inoltre occorrerà adottare un disciplinare affinché le procedure di gara vengano svolte con la massima trasparenza e anche in situazioni di effettiva competizione tra le imprese. Una volta affidati i lavori, sarà necessario un monitoraggio sulla qualità degli interventi e controlli *ex post* sui risultati.

Per ciò che attiene infine al ruolo del Parlamento, il ministro Colombo annuncia che è sua intenzione di nominare un gruppo di esperti con il compito di elaborare un rapporto, da sottoporre al Parlamento, in cui si definisca una nuova impostazione della politica di cooperazione. Sarà probabilmente necessario por mano ad una revisione della legge n. 49, ma è auspicabile che le proposte legislative siano un risultato di una comune riflessione del Governo e del Parlamento.

Il presidente FANFANI ringrazia il ministro Colombo per la sua ampia e puntuale esposizione, nonché per la tempestività con cui ha risposto alle interrogazioni rivoltegli. Sottolinea poi la generale volontà della Commissione di contribuire a una revisione della politica di cooperazione allo sviluppo, raccogliendo l'auspicio espresso dal Ministro in conclusione del suo intervento.

Avverte che, a norma dell'articolo 149 del Regolamento, ha diritto a prendere la parola uno dei firmatari per ciascuna interrogazione.

Il senatore GUALTIERI rileva come i propositi del Ministro e gli impegni da lui assunti sottintendano un giudizio negativo sulla situazione attuale della cooperazione allo sviluppo. È infatti generale convinzione, condivisa anche negli interventi pubblici di taluni dirigenti del Ministero, che la politica di cooperazione sia servita ai partiti e ai centri di potere da loro controllati, piuttosto che ai paesi del Terzo mondo.

In particolare, trova disdicevole che nel 1991 i contratti siano stati conclusi tutti a trattativa diretta e che l'estrema discrezionalità dell'Amministrazione in ordine agli aiuti di importo inferiore ai due

miliardi determini una miriade di interventi «a pioggia», che costituiscono una vera e propria dissipazione di denaro pubblico. Peraltro agli episodi citati dal Ministro, su cui è già intervenuta la magistratura, andrebbero aggiunti ulteriori scandali, come quello della metropolitana che avrebbe dovuto essere realizzata nel Perù, ma che è rimasta incompleta.

Con specifico riferimento alla situazione dell'Albania, oggetto di una sua interrogazione, rileva nella risposta del Ministro la conferma di una grave confusione di responsabilità in ordine alla decisione di interventi, alla loro attuazione e ai controlli.

Il senatore BERNASSOLA prende atto dell'impegno dimostrato dal ministro Colombo con la sua visita in Somalia, ma ricorda che successivamente la situazione è peggiorata sino al punto di provocare le dimissioni del rappresentante dell'ONU. È comunque scandaloso che i fondi per la cooperazione siano serviti in Africa e anche in Europa orientale per sostenere dittature - del cui fallimento ora l'Italia paga almeno in parte le spese - mentre è mancato qualsiasi sostegno ai paesi in cui vi è stata una svolta democratica, come il Cile.

Per quanto riguarda la recente sortita del Direttore generale della cooperazione, rileva che il dottor Santoro è stato quanto mai incauto, dal momento che è lui il primo responsabile di questo colossale fallimento. Occorre ora stigmatizzare le responsabilità e fare chiarezza, anche perchè in caso contrario si farà sempre più pressante la voce di quanti già invocano inchieste parlamentari.

Infine, nel dare atto al ministro Colombo di aver ricevuto una pesantissima eredità, esprime apprezzamento per i suoi impegni e auspica che le iniziative preannunziate non sortiscano l'effetto di paralizzare gli interventi nel breve periodo nè inducano il Governo a demonizzare la *trattativa privata*, che in alcuni casi è necessaria. Si dichiara comunque contrario alle proposte di creare corpi separati oppure di affidare tutte le risorse disponibili ai canali multilaterali.

Il senatore Vittorino COLOMBO pone in evidenza il divario esistente tra l'eccezionale importanza della politica della cooperazione e la scarsa comprensione che l'opinione pubblica dimostra: è questa la conseguenza di un approccio sbagliato, che ha attribuito importanza prevalente agli interessi delle aziende italiane ad aggiudicarsi commesse ed appalti. È mancata invece una forte spinta ideale e ciò si riflette anche nella disaffezione degli operatori seri, soprattutto dei volontari che si sono ridotti da 1200 a soli 400, mentre sono parallelamente calati i progetti delle organizzazioni non governative approvati dal Ministero.

Quanto poi alla riduzione degli stanziamenti, non vi è dubbio che la scarsa capacità di spesa dell'amministrazione, dimostrata dalla ingente mole dei residui, inevitabilmente spinga il Governo e il Parlamento a destinare le risorse ad altri fini.

In tale situazione, prosegue il senatore Vittorino Colombo, occorre stigmatizzare le responsabilità evitando però il rischio di provocare una paralisi degli interventi, come forse avverrebbe se fosse deliberata un'inchiesta parlamentare. Spetta dunque al Ministro offrire segnali concreti e convincenti di cambiamento, intervenendo con fermezza

sull'apparato amministrativo per correggere le distorsioni e sbloccare i progetti validi, che spesso sono colpevolmente trascurati.

Il senatore BENVENUTI dà atto al Ministro di aver risposto in maniera non burocratica alle interrogazioni ed esprime altresì apprezzamento per i propositi riguardanti il futuro. Nell'immediato però ci si deve domandare se sia possibile gestire gli interventi con mezzi finanziari ridotti del 40 per cento e con una struttura che ha già clamorosamente fallito il suo compito. Il Ministro deve perciò introdurre subito nuove procedure e controlli e - in attesa delle promesse riforme legislative e regolamentari - prendere nella dovuta considerazione l'ipotesi di un commissariamento della Direzione generale per la cooperazione, che potrebbe costituire il segnale di una svolta necessaria e improcrastinabile.

Il senatore POZZO ricorda che il Movimento sociale ha da tempo denunciato l'assenza di trasparenza nella politica di cooperazione e ha pertanto proposto una commissione di inchiesta volta ad accertare le responsabilità di ordine politico, amministrativo e penale. Bisogna infatti far chiarezza per poi aprire una nuova prospettiva, che non verrà certo da un comitato di studio, ma solo da un intervento coraggioso volto a cambiare radicalmente metodi e dirigenti.

Con specifico riferimento ai problemi del Corno d'Africa, denuncia poi i genocidi commessi con il denaro del contribuente italiano e con la complicità di chi ha consentito che venisse usato in tal modo. A questo punto appare doveroso sostenere il nuovo regime etiopico, per rimediare almeno in parte ai gravissimi errori commessi in quella regione.

Il senatore MOLINARI si dichiara insoddisfatto della risposta del Ministro circa il traffico dei rifiuti tossici nocivi, rilevando che l'UNEP non ha potuto compiere verifiche sufficienti in Somalia, a causa degli scontri bellici in atto. In ogni caso indagini della magistratura italiana hanno accertato che alcune società - sulle cui responsabilità intende tornare in altra sede - hanno tentato di inviare in Somalia 10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici.

Ritiene comunque doverosa un'inchiesta parlamentare sugli errori commessi nella cooperazione allo sviluppo e, per quel che concerne l'attività della Commissione, preannunzia una proposta di indagine conoscitiva sul traffico di rifiuti tossici verso la Somalia.

Il senatore GANGI si dichiara soddisfatto per la proposta del Governo e concorda con l'esigenza, espressa da tutti, di approfondire ulteriormente i problemi della cooperazione. Del resto tale questione è oggetto di una riflessione critica in tutti i paesi del mondo, anche a causa dell'evoluzione che vi è stata nei rapporti tra Nord e Sud. Per quanto riguarda poi la particolare situazione italiana, non vi è dubbio che siano emerse lacune ed errori ma non si deve dimenticare che una struttura creata dal nulla è stata investita di funzioni particolarmente delicate a cui era forse impreparata.

In questa situazione il Governo ha espresso l'impegno di rafforzare i controlli e di garantire comunque l'erogazione dei finanziamenti per i

progetti meritevoli di approvazione. Il senatore Gangi apprezza tale impegno e ritiene che sia utile convocare una Conferenza nazionale sulla cooperazione per il 1993, al fine di dar vita a un confronto costruttivo tra gli operatori e le forze politiche che preluda alla necessaria revisione della politica di cooperazione.

Il presidente FANFANI dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e dà la parola al senatore Taviani, che intende rivolgere al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento.

Il senatore TAVIANI ricorda che la decisione di destinare fondi della cooperazione ai paesi dell'Europa orientale è stata assunta dopo gli avvenimenti del 1989 e chiede al Ministro se vi siano stati impegni con la Jugoslavia negli anni precedenti.

Il ministro COLOMBO si riserva di compiere i necessari accertamenti e si impegna a trasmettere alla Commissione una risposta anche su tale punto.

Il presidente FANFANI avverte che nei prossimi giorni sarà convocato l'Ufficio di presidenza, allargato ai capigruppo, per definire le sedi e i tempi in cui la Commissione proseguirà il confronto sui problemi della cooperazione, iniziato nella seduta odierna, avvalendosi eventualmente anche di altri strumenti regolamentari.

La seduta termina alle ore 12,40.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

41^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre 1992.

Il senatore SPOSETTI chiede preliminarmente di conoscere l'opinione del Governo, data l'ampia diffusione che quest'ultimo fa delle proprie intenzioni sulla stampa.

Il presidente ABIS fa osservare che al momento gli emendamenti presentati provengono essenzialmente dai Gruppi. Se il Governo ne presenterà, il relativo esame costituirà l'occasione per conoscere l'intenzione dell'Esecutivo.

Il senatore PAGLIARINI si dichiara contrario a votare in mattinata, non avendo il Governo risposto alle richieste di chiarimenti e di informazioni rivolte.

Il senatore REDI ritiene preferibile illustrare gli emendamenti per poi aprire una discussione sui vari temi sul tappeto.

Ha quindi la parola il relatore DE VITO, il quale, dopo aver chiarito che l'obiettivo condiviso da tutti i Gruppi è la conversione del decreto

nei tempi prestabiliti, il che significa chiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi l'inserimento all'ordine del giorno della prossima settimana del provvedimento, passa ad illustrare gli emendamenti a propria firma.

Per quanto concerne l'1.10, esso è volto essenzialmente ad ampliare il riferimento alle tipologie delle iniziative e a riformulare la lettera c) tenendo conto delle esigenze della legge n. 44. L'emendamento 1.2 sposta l'attenzione anche sull'indotto e intende essenzialmente riscrivere la lettera e) del testo, per valutare la massa di investimenti che si riferisce anche alla legge n. 44 e per inquadrare la gestione delle domande presentate all'agosto 1992, dando un quadro di certezza all'intera materia: ciò presuppone che il Governo dia però risposte precise per quanto concerne i dati relativi alla massa di risorse a disposizione.

Il presidente ABIS fa rilevare che per quanto si sa, non si hanno finanziamenti ulteriori rispetto a quelli in essere.

Il relatore DE VITO fa poi presente che al riguardo sono in corso valutazioni, che dovrebbero portare ad avere una panoramica complessiva, ovviamente con l'aiuto del Governo.

Per quanto concerne poi l'emendamento 1.3, relativo ai progetti strategici, l'intento è quello di salvare solo quella quota finalizzata alle finalità indicate nel testo stesso. Si tratta di un emendamento di particolare importanza, perchè esso si inserisce nella strategia volta a modificare le leggi oggetto dell'iniziativa referendaria.

Quanto poi agli emendamenti al disegno di legge di conversione, l'intento sostanzialmente è quello di delegare il Governo ad individuare i soggetti tecnici e giuridici ai fini della disciplina del trasferimento degli interventi della cessata Agenzia individuando una serie di principi e criteri direttivi. A ciò è collegato l'emendamento 0.2, recante la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno, nell'ambito del passaggio delle attribuzioni dall'apposito Ministero al Presidente del Consiglio.

Ne risulta in conclusione uno smantellamento della struttura normativa relativa agli incentivi e gli organi di gestione dell'intervento straordinario, riportando quindi quasi tutta la gestione della materia all'intervento ordinario: con ciò non solo si intende rispondere alle esigenze poste dall'iniziativa referendaria, senza di che la prova elettorale porterebbe ad effetti sicuramente traumatici sull'economia e la società del Paese, ma si intende ristrutturare anche la materia della incentivazione, il che non esclude l'utilità della Commissione che sta proseguendo i propri lavori a livello tecnico per la definizione della normativa generale per quanto concerne il passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario.

Il senatore REDI illustra gli emendamenti a propria firma, tendenti tra l'altro ad affermare il sostegno al Mezzogiorno, che versa in condizioni di oggettiva disparità. Per questo motivo occorre completare le iniziative già intraprese.

L'emendamento 1.10 tiene conto dei danni provocati dalle delocalizzazioni, che si riflettono anche sui maggiori costi per cassa integrazione; è indispensabile dunque far cessare tale stato di cose, evitando che il Sud sia trattato come una colonia del Nord. L'emendamento 1.12 mira ad estendere il periodo di tempo nel quale possono essere concesse le agevolazioni derivanti dalle delibere del CIPI relative alla regione Lazio, tenendo conto anche di un recente accordo intercorso tra il Ministro del lavoro, il Presidente della Regione e i sindacati, al fine di prolungare nel tempo le vigenti agevolazioni fiscali. L'emendamento 1.13, infine, mira a concentrare esclusivamente nel settore della salvaguardia del patrimonio artistico le risorse finanziarie derivanti dall'accensione di mutui.

Interviene il senatore ZITO per domandare come si intenda far procedere i lavori.

Il presidente ABIS precisa che, poichè nella prossima settimana la Commissione si troverà a dover affrontare una vasta mole di lavoro, è indispensabile concludere l'attuale provvedimento nella presente settimana.

Ha quindi la parola il senatore Michelangelo RUSSO, che illustra tutti gli emendamenti presentati, osservando che con le risorse previste nel decreto-legge in esame non si potranno finanziare interventi che eccedano quelli riferibili alle domande istruite dall'Agenzia o dagli Istituti di credito. È poi indispensabile limitare il finanziamento di progetti strategici esclusivamente a quelli relativi al settore dell'acqua, mentre ulteriori 2.500 miliardi potranno essere utilizzati mediante il recupero dell'IVA. Ritiene conclusivamente che sia opportuno limitare il campo degli emendamenti, onde riuscire a concludere l'esame del provvedimento, tenendo conto delle difficoltà che esso presenta.

Interviene quindi il senatore PUTIGNANO, per illustrare gli emendamenti presentati, ricordando che con essi mira da una parte a trasformare i finanziamenti agevolati in maggiori contributi in conto capitale, al fine di liberare le aziende dagli oneri finanziari, e dall'altra a esonerare tutti gli investimenti dal pagamento dell'IVA, che nella sostanza, consiste in una partita di giro. Per tale via si libererebbero inoltre circa 5.000 miliardi, che potrebbero essere destinati alle finalità della legge.

Interviene il senatore PAGLIARINI per illustrare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati. In particolare l'ordine del giorno 0/717/1/5 ha la finalità di rendere trasparenti gli utilizzi delle erogazioni finanziarie dello Stato, al fine di evitare che parte di tali fondi sia destinata a finanziamenti impropri a favore di partiti politici. L'ordine del giorno n. 0/717/2/5 mira a stabilire il principio che incentivi uguali a quelli destinati alle piccole e medie imprese del Sud siano erogati a quelle del Nord.

Illustra poi gli emendamenti presentati, ricordando di non essere contrario a destinare risorse al Mezzogiorno, a condizione però che tali

risorse giungano integralmente alle piccole e medie imprese di tali zone e che il rifinanziamento della legge n. 64 rimanga, appunto, nei termini di un rifinanziamento della legge stessa. Pertanto, atteso che dei 120.000 miliardi complessivi, secondo i suoi calcoli, solo 4.507 sono stati distratti per altre finalità, propone che il rifinanziamento avvenga nei limiti di tale somma. Ciò tenendo conto del fatto che i 30.000 miliardi destinati alla fiscalizzazione degli oneri sociali non possono ritenersi essere stati attribuiti a finalità diverse, essendo uno degli obiettivi contemplati nella legge stessa.

Nel caso che le domande superino le risorse disponibili dovrà poi provvedersi ad un riparto dei finanziamenti *pro quota*, mentre l'onere per gli interessi sui mutui dovrà essere posto a carico delle Regioni, che potranno provvedervi incrementando le aliquote ICI, ma non dello Stato. È indispensabile poi disporre di dati precisi relativamente all'attività dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed al personale che verrà trasferito presso altre amministrazioni, tenendo presente in ogni caso che gli incentivi che vengono proposti per il Mezzogiorno non possono non essere attribuiti in misura analoga anche alle altre zone del Paese.

Il presidente ABIS rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ABIS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, oggi, giovedì 19 novembre 1992, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta antimeridiana, integrato, in sede consultiva, con l'esame di emendamenti al disegno di legge n. 625.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R 29, C 5ª, 4º)

Il Presidente ABIS avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato oggi, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 12,50.

42ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ABIS*

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno e per il bilancio e la programmazione economica Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 16,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***Emendamenti al disegno di legge: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)**

(Parere alla 13^a Commissione. Parere in parte favorevole e in parte condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce il senatore CREUSO, ricordando che dopo che l'11 novembre 1992 è stato emesso parere favorevole alla riformulazione delle norme di copertura, a condizione che venissero approvati gli emendamenti proposti dal Tesoro, giungono, in data 18 novembre, ulteriori emendamenti (3.11 e 4.10), miranti a riformulare la clausola di copertura dell'articolo 3 e l'articolo 4.

Il primo emendamento nella sostanza sposta parte della spesa all'esercizio 1994, coprendolo con l'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero dei lavori pubblici della legge finanziaria per il 1993. L'emendamento non pone problemi.

Il secondo emendamento (4.10), mira a stanziare 85 miliardi per gli interventi a seguito del terremoto della Valnerina. Tale spesa è posta a carico delle risorse derivanti dalla legge n. 60 del 1963, relativa ai contributi ex GESCAL. Ad avviso del Tesoro tale formulazione di copertura è assensibile, in quanto l'onere è ristretto nei limiti delle risorse disponibili e non ancora utilizzate, anche se la copertura su una gestione fuori bilancio non rientra tra le fattispecie indicate dall'articolo 11-ter della legge di contabilità.

Per quanto concerne l'emendamento 4.9, trattandosi di una redistribuzione di stanziamenti già in essere, non dovrebbero esservi problemi per quanto di competenza, tuttavia l'emendamento dovrebbe essere riformulato, al fine di prevedere che le risorse di cui all'articolo 2 della legge n. 730 del 1986 non ancora utilizzate possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 1 dell'emendamento.

Il presidente ABIS ritiene che sull'emendamento 4.9 debba essere trasmesso un parere condizionato.

La Commissione concorda pertanto con tale proposta, ritenendosi che non vi è nulla da osservare sugli altri emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 5^a, 12^o)

Il presidente ABIS fa presente che il calendario dei lavori deciso dall'Ufficio di presidenza prevede la conclusione dei lavori del decreto-legge n. 717 per la corrente settimana e l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 776 alle ore 12 di martedì 24. Nel pomeriggio della stessa giornata si inizia l'esame del parere al Presidente del Senato sul disegno di legge finanziaria, per proseguire in mattinata mercoledì 25 alle ore 10, con eventuale seguito del disegno di legge n. 776. Il pomeriggio del medesimo giorno sarà dedicato alla prosecuzione del disegno di legge di accompagnamento. Per giovedì 26, in mattinata, è previsto l'inizio dello stato di previsione del bilancio, con il seguito del

provvedimento collegato e nel pomeriggio l'esame della tabella delle partecipazioni statali, con il seguito del provvedimento della finanza pubblica (S.776). Venerdì è il termine massimo per il proseguimento dell'*iter* del provvedimento di finanza pubblica.

Per quanto concerne la settimana successiva, si è convenuto di iniziare l'esame del bilancio e della legge finanziaria martedì 1° dicembre, con conclusione nella giornata di sabato 5 ed eventualmente con convocazione di sedute notturne, ove necessario, nell'intesa che restano fermi i criteri già stabiliti negli anni passati circa il regime degli emendamenti.

Per quanto riguarda il parere in materia di privatizzazioni, occorrerà trovare le opportune intese con le altre due Commissioni assegnatarie, fermo rimanendo che la relazione introduttiva, con la presenza del Ministro del tesoro, dovrà essere effettuata nella mattinata o di mercoledì 25 o di giovedì 26.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ABIS fa osservare che è necessario concludere i lavori entro la giornata di domani, quando la Commissione si riunirà alle ore 9.

Il senatore PAGLIARINI fa osservare che non è possibile concludere l'*iter* se il Governo non avrà fornito le risposte ai quesiti sollevati: il sottosegretario BONSIGNORE garantisce che nel corso della giornata i dati saranno messi a disposizione.

Il relatore DE VITO chiede che il provvedimento venga inserito nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana e il presidente ABIS, nel garantire che si farà tramite presso la Presidenza di tale richiesta, fa presente che, data la concomitanza dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la Commissione è convocata domani 20 novembre alle ore 9, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 717.

La seduta termina alle ore 16,20.

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64,
recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno (717)**

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica,

considerando che i senatori della Repubblica, così come tutti gli italiani, hanno ragione di pensare che nel nostro paese gli acquisti di immobilizzazioni tecniche che beneficiano di finanziamenti statali vengono di sovente effettuati a prezzi superiori a quelli normali di mercato;

attesto che una parte del maggior prezzo di vendita rimane ai fornitori, mentre una quota non indifferente viene ristornata ad intermediari che la cronaca ha spesso identificato tra i parlamentari o comunque tra uomini legati a partiti politici;

osservando che questa prassi è generalizzata, e non è quindi riconducibile alla legge 1° marzo 1986, n. 64, o ad altre leggi di finanziamento al Mezzogiorno: il Senato si rende conto che questa prassi riguarda tutto il paese;

in relazione alla discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, il Senato,

impegna il Governo:

a costituire una commissione d'inchiesta che effettui, con metodo del campione, sondaggi sui margini industriali e sulle spese commerciali delle imprese che hanno venduto cespiti inclusi negli investimenti di cui alla delibera CIPI con copertura finanziaria sul rifinanziamento dell'intervento straordinario previsto dal decreto n. 415 ai gruppi FIAT, ENI, SNIA Bpd, Barilla e Piaggio.

I sondaggi saranno effettuati con l'obiettivo di individuare eventuali operazioni riconducibili a finanziamenti impropri a partiti politici ovvero veri e propri atti riconducibili a comportamenti scorretti verso lo Stato che finanzia l'investimento.

I suddetti gruppi avviseranno i loro fornitori che le loro offerte saranno approvate con la condizione che essi accettino a priori l'eventualità di essere selezionati per il sondaggio, al cui buon esito è subordinata l'erogazione del finanziamento previsto nei contratti di programma.

In assenza della possibilità di accesso presso la contabilità dei fornitori della commissione del Senato, il gruppo viene escluso dalla possibilità di ottenere finanziamenti pubblici a valere sul decreto n. 415 nonchè su qualsiasi altra legge.

(0/717/1/5)

PAGLIARINI, LORENZI, ROVEDA

Il Senato,

raccomanda al Governo:

di prendere atto della gravissima situazione dell'economia in generale e delle piccole e medie imprese in particolare nelle regioni della Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli, e del gravissimo impatto che tale situazione di crisi ha ed avrà nei prossimi mesi sull'occupazione.

In relazione a tale situazione di emergenza,

il Senato impegna il Governo:

a predisporre e rendere immediatamente operativo un decreto-legge per finanziare incentivi alle attività produttive delle piccole e medie imprese, che abbia le stesse caratteristiche qualitative e quantitative del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, i cui fondi potranno essere liquidati dal Tesoro solo in concomitanza a parallele ed identiche erogazioni sul nuovo decreto per i territori del Nord colpiti da declino industriale.

(0/717/2/5)

PAGLIARINI, LORENZI, ROVEDA

EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «14.000», con le altre: «4.507».

1.25

PAGLIARINI

Alla lettera a), sostituire la frase: «nelle aree del territorio nazionale», con la seguente: «in tutte le aree del territorio nazionale»;

alla lettera b), aggiungere la frase: «la composizione dell'organismo è definita in percentuale delle imposte dirette, indirette e dei contributi sociali versati all'erario per l'anno 1991»;

alla lettera c), aggiungere la frase: «, del centro e del nord e contestuale creazione di un istituto di sviluppo per il nord e di un istituto di sviluppo per il centro»;

la lettera d) è eliminata.

0.1/1

PAGLIARINI

Dopo la parola: «sociale» inserire la parola: «motivatamente».

1.1/3

PAGLIARINI

Inserire la seguente lettera e):

«e) Le agevolazioni sono concesse esclusivamente a piccole e medie imprese che garantiscono l'assunzione di almeno 5 unità nel corso del 1993».

1.1/2

PAGLIARINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le

disposizioni per la concessione delle agevolazioni, compresa la riduzione delle stesse, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa CEE in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «rispettive competenze», aggiungere le parole: «entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

1.17

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Aggiungere all'emendamento 1.10 le seguenti parole: «il bilancio 1992 deve essere accompagnato dalla relazione di una Società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria che ne attesti l'attendibilità.

Il bilancio sottoposto al CIPE e al CIPI, oltre che dalla relazione identificata nel paragrafo precedente, è corredato da preventivi di stato patrimoniale, in conto economico e rendiconto finanziario per gli anni 1993, 1994 e 1995. La Società di revisione attesta la ragionevolezza anche di questi documenti».

1.10/1

PAGLIARINI

L'articolo 1, comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) le sovvenzioni sono subordinate alla verifica da parte degli Istituti finanziatori, oltre che delle garanzie patrimoniali, dell'effettiva

capacità dell'impresa di inserirsi positivamente nel processo produttivo nazionale e comunitario; alla verifica di provata capacità degli amministratori responsabili nella conduzione dell'azienda (mancanza di fallimenti, amministrazione controllata, stato dei bilanci negli ultimi 3 anni)».

1.10

REDI

Al comma 2, aggiungere infine il comma 2-bis:

«2-bis. Il CIPI avvia un sistema di monitoraggio sulle iniziative agevolate ai fini della valutazione dei risultati della trasparenza di gestione degli incentivi».

1.18RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Al comma 2, aggiungere infine il comma 2-ter:

«2-ter. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette, entro il 28 febbraio 1993, alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sulle agevolazioni concesse di cui al comma 2».

1.19RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Al comma 3, sostituire le parole: «Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione delle» con le parole: «Hanno priorità nella concessione delle agevolazioni gli interventi nelle».

1.20RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Nella lettera a), dell'emendamento 1.2 aggiungere le parole: «sono escluse dalle agevolazioni le imprese che fanno parte direttamente o indirettamente di Gruppi il cui fatturato consolidato nell'anno 1991 ha superato i 100 miliardi».

1.2/1

PAGLIARINI

Alla lettera e.1 dell'emendamento 1.2 sopprimere il punto e virgola e aggiungere le parole: «purchè il margine industriale dei fornitori sia in

linea con le loro altre vendite ed i beni risultino già fisicamente installati e funzionanti».

1.2/2

PAGLIARINI

Alla lettera e.2, dell'emendamento 1.2 sopprimere il punto e virgola e aggiungere: «purchè i margini delle società di leasing non superino di 5 punti percentuali il prime rate alla data di stipula del contratto ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria risultino esistenti fisicamente ed effettivamente utilizzati dalle imprese agevolande».

1.2/3

PAGLIARINI

Al comma 3 le lettere a), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o riferiti ad iniziative indotte dalla realizzazione del programma stesso;

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli Istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente decreto;

e) richiesti con domanda acquisita dagli Istituti abilitati; tra questi interventi hanno priorità quelli per i quali:

1) siano stati avviati a realizzazione gli investimenti;

2) risultino stipulati i contratti di locazione finanziaria con le società convenzionate o risultino deliberati o approvati dagli Istituti di credito alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

3) non risultino ancora definite le istruttorie da parte degli Istituti di credito e per i quali interventi, ai soli fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si procede ad una preventiva valutazione con i criteri, modalità e procedure previste dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni.

In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 della lettera e), ha durata limitata a 24 mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre 6 mesi per cause di forza maggiore».

1.2

IL RELATORE

All'emendamento 1.11 sopprimere la parola: «anche» (attraverso anche il controllo).

Aggiungere: «e l'analisi degli stati patrimoniali, dei conti economici e dei rendiconti finanziari preventivi per i successivi tre esercizi. L'attendibilità dell'ultimo bilancio disponibile è attestata da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'industria».

1.11/1

PAGLIARINI

L'articolo 1, comma 3, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e) richiesta con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992 n. 363, relativa all'ampliamento di stabilimenti esistenti per i quali venga accertata da parte degli Istituti finanziatori la validità dell'iniziativa in atto attraverso anche il controllo dei bilanci degli ultimi 3 anni».

1.11

REDI

*All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la frase seguente: «nei territori della provincia di Latina e dell'ex comprensorio di Rieti-Cittaducale, per i quali la Comunità europea ha disposto al 31 dicembre 1992 il termine ultimo utile per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive, alle relative domande di intervento acquisite, complete della prescritta documentazione, entro il 30 giugno 1992, è riconosciuto carattere di priorità nell'esame istruttorio e nelle deliberazioni concessorie da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno, che è impegnata a completarne la valutazione e ad adottare le relative delibere formali entro e non oltre il termine indicato del 31 dicembre 1992 anche in deroga ai vincoli ed ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge dell'11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. Nel caso di impossibilità materiale a provvedere o ad esaurire l'esame delle domande *de quo* per le stesse si applicano le norme temporali proprie delle istanze di cui al decreto-legge n. 415, anche in deroga alla delibera CIPI n. 374 del 3 agosto 1988, punto 4».*

1.12

REDI

Al comma 3, aggiungere il seguente punto f):

«f) se le aspettative superano l'ammontare totale rifinanziato di 125.876, si procede al riparto pro-quota».

1.26

PAGLIARINI

Al comma 7, sostituire le parole: «sentite le regioni» con le parole: «d'intesa con le regioni»; sostituire altresì le parole: «nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno» con le parole: «nell'ambito delle stesse regioni interessate».

1.21

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Sopprimere il comma 8.

1.22

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Il comma 8 è soppresso.

1.27

PAGLIARINI

Aggiungere al comma 8, modificato dal relatore le seguenti parole:

«Il capitale e gli interessi dei mutui sono rimborsati dalle regioni nei cui territori verranno effettuati gli investimenti con fondi che esse si procureranno tramite l'incremento delle aliquote ICI. I mutui contratti ai sensi di questo comma non possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato».

1.3/1

PAGLIARINI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nei settori dell'industria, del turismo e dell'agro alimentare nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dai commi 2 e 3, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui da contrarre tramite primari Istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1º marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 di cui 200 per il rifinanziamento della legge 28 febbraio 1986, n. 44. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente».

1.3

IL RELATORE

L'articolo 1, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per il recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali, monumentali ed archeologici, dei territori compresi nelle zone di intervento del Mezzogiorno l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1º marzo 1986, n. 64 per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente».

1.13

REDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare»; sostituire le parole: «entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE», con le parole: «entro i limiti del 65 per cento delle risorse disponibili»; sopprimere infine le parole da: «all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane» fino alla fine del comma.

1.23

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma 9-bis:

«9-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per la programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede al recupero delle anticipazioni dell'IVA, effettuate a favore dei concessionari, relative ad opere trasferite o convenzionate da parte dell'Agenzia. Le risorse oggetto del recupero vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3».

1.24

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Il comma 11 è soppresso.

1.4**IL RELATORE**

Il comma 12 è soppresso.

1.5**IL RELATORE**

Aggiungere, dopo il comma 12 il seguente comma:

«12-bis. Alle iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali è concessa la facoltà di optare tra il finanziamento agevolato, accordato dagli istituti di credito a fronte della spesa ammessa per gli investimenti fissi e per le scorte delle materie prime e semilavorate ed un maggior contributo in conto capitale pari al valore attuale del contributo in conto interessi, determinato a norma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 quarto comma lettera a), spettante sul finanziamento approvato.

Il valore attuale del contributo in conto interessi sarà determinato applicando un tasso pari alla parte del tasso di riferimento facente carico allo Stato per il credito agevolato.

La facoltà può essere esercitata entro due mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia».

1.14

PUTIGNANO

Aggiungere, dopo il comma 12, i seguenti commi:

«12-bis. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni e le importazioni di beni effettuate, anche tramite commissionari, per essere impiegati nella costruzione di nuovi stabilimenti industriali ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive integrazioni e modificazioni nonché le prestazioni di servizi di trasporto, assemblaggio e montaggio dei beni medesimi ed ogni altra prestazione di servizi inerenti alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali purchè contenute entro il totale delle spese ammesse dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

I soggetti che intendono avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare delle spese ritenute ammissibile alle agevolazioni, come risultante dalla richiesta delle stesse, la cui copia dovrà essere allegata alla comunicazione, e devono trasmettere, entro due mesi dal ricevimento, copia del provvedimento delle agevolazioni concesse.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo devono, entro il mese successivo a quello in cui le operazioni di cui al primo comma superano l'ammontare delle spese ritenute ammissibile o di quello ammesso alle agevolazioni, darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e versare, entro i termini di cui all'articolo 27 e dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni, ed indipendentemente dalle risultanze di tali liquidazioni, la differenza fra ammontare dell'imposta dovuta in base alle operazioni effettuate ai sensi del primo comma e l'ammontare dell'imposta dovuta sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili o di quella ammessa alle agevolazioni.

I soggetti che non versano in tutto od in parte l'imposta dovuta a norma del precedente comma sono puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di sopra-tassa».

1.15

PUTIGNANO

Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fissa, con proprio decreto, le modalità ed i termini, con criteri snelli improntati a certezza ed automaticità, per l'approvazione delle domande da parte degli istituti di credito abilitati per l'emissione del provvedimento delle agevolazioni e per l'erogazione delle medesime.

Con lo stesso decreto, previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana, devono essere determinate le commissioni dovute agli istituti di credito abilitati per l'istruttoria delle pratiche, che dovranno essere interamente pagate dai promotori delle iniziative, e le modalità per l'erogazione del contributo in conto capitale da parte del sistema bancario, speciale o ordinario.

La negoziazione di cui al precedente comma può essere fatta trascorsa invano tre mesi dalla richiesta di erogazione avanzata dall'Agenzia.

Gli interessi relativi alla negoziazione sono a carico dello Stato e sono liquidati direttamente dall'Agenzia all'istituto di credito che ha negoziato il contributo».

1.16

PUTIGNANO

EMENDAMENTI

al disegno di legge di conversione

Apporre dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione il seguente articolo:

«1-bis.

I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17, della legge n. 64 del 1986, sono abrogati.

0.5

PAGLIARINI, SPERONI

Aggiungere le seguenti lettere:

«f) commenti sui risultati ottenuti in termini di nuovi posti di lavoro;

g) commenti sulla struttura e sui costi del personale dell'agenzia e sui suoi consulenti, e suggerimenti su come utilizzarli in futuro nel modo migliore.

Il rapporto è corredato da allegati analitici e nominativi in ognuno dei sette paragrafi».

0.3/1

PAGLIARINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ... - 1. A decorrere dal 1° maggio 1993 l'Agenzia per il Mezzogiorno è soppressa.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità della legge 1° marzo 1986, n. 64, con particolare riguardo:

- a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
- b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
- c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
- d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge n. 64 e a quelli residui, sia di competenza che di cassa».

0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° maggio 1993 le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previste dal testo unico del marzo 1978, n. 218, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalle altre leggi vigenti, sono assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri che vi provvede direttamente o delegandole ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato.

A decorrere dalla stessa data il Dipartimento per il Mezzogiorno previsto dall'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è soppresso e all'espletamento dei compiti ad esso affidati provvede temporaneamente il Dipartimento per gli Affari economici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con D.P.C.M. 10 settembre 1992».

0.2

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente articolo 2:

«Art. 2.

1. Entro il 31 marzo 1993, cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. A decorrere dalla data di cessazione di cui al comma 1 il Ministro del bilancio e della programmazione economica subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo all'Agenzia per la programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno e agli altri enti previsti dalla normativa vigente».

0.4

RUSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

All'emendamento 0.1 introdurre le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), sostituire la frase: «nelle aree del territorio nazionale», con la seguente: «in tutte le aree del territorio nazionale»;

alla lettera b), aggiungere la frase: «la composizione dell'organismo è definita in percentuale delle imposte dirette, indirette e dei contributi sociali versati all'erario per l'anno 1991»;

alla lettera c), aggiungere la frase: «, del centro e del nord e contestuale creazione di un istituto di sviluppo per il nord e di un istituto di sviluppo per il centro»;

la lettera d) è eliminata.

0.1/1

PAGLIARINI

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, uno o più decreti delegati per disciplinare il trasferimento degli interventi straordinari della cessata Agenzia sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ad un apposito organismo all'uopo individuato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la

concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal CIPE;

b) attribuzione ad un organismo nazionale di funzioni tecniche per il sostegno dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a rete di carattere nazionale nei settori dell'acqua, dell'ambiente, dei trasporti, dei sistemi territoriali, dei beni culturali.

Tale organismo provvede altresì al completamento e al trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del presente decreto.

I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

c) conferimento delle partecipazioni finanziarie della cessata agenzia per il Mezzogiorno nell'ISVEIMER, IRFIS e CIS e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 64 ad un apposito Istituto di sviluppo per il Mezzogiorno a carattere polifunzionale, prevalentemente finanziario e creditizio, ai fini dell'espansione e qualificazione del sistema produttivo nei territori meridionali;

d) utilizzazione del personale degli organismi dell'intervento straordinari per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge».

0.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Sacconi e per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio» predisposto in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142) (Seguito dell'esame e rinvio)

(R 144 0 03, C 6^a, 1^o)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore SCHEDA il quale, nel sottolineare la fondamentale importanza della seconda direttiva di coordinamento bancario ai fini dell'instaurazione del mercato unico europeo, auspica preliminarmente che la legittimazione dell'introduzione del modello di banca universale nell'ordinamento italiano non sia interpretata rigidamente in un'ottica di alternatività rispetto al modello del gruppo polifunzionale, di cui egli è stato uno dei sostenitori. Augurandosi, altresì, che nel nuovo sistema che andrà a realizzarsi permanga il rispetto per i localismi economici, si sofferma sulla validità della direttiva in recepimento quale strumento di stimolo alla necessaria ristrutturazione del sistema bancario italiano, che finora non sempre ha risposto con sollecitudine alle esigenze dell'economia nazionale. La direttiva è stata elaborata in base al principio dell'armonizzazione minimale, pertanto è da ritenere che il principio della despecializzazione temporale non debba condurre al superamento della distinzione tradizionale tra credito a breve e a lungo termine; la

despecializzazione è, d'altra parte, affiancata da una maggiore articolazione dei controlli. Conclude il suo intervento, suggerendo di evidenziare, nell'ambito del parere, la necessità che il Governo esamini concretamente le implicazioni di carattere fiscale connesse con le operazioni di fusione o scissione cui il sistema bancario andrà sicuramente incontro.

Il senatore FERRARA Vito rileva che dal processo di ristrutturazione indotto dal recepimento della direttiva dovrebbe conseguire una maggiore autonomia dei singoli istituti di credito nella definizione dei tassi di interesse.

Al riguardo il presidente FORTE propone di includere tale considerazione nello schema di parere, precisando che il modello di banca universale dovrebbe essere interpretato come occasione per realizzare un sistema creditizio più efficiente e meno oneroso per la clientela.

Il senatore SCHEDEA esprime il dubbio che tale modello possa rivelarsi non perfettamente coerente con le esigenze dell'economia italiana.

Il senatore RONZANI suggerisce di introdurre nel parere delle osservazioni in merito a criteri cui la Banca d'Italia dovrà attenersi nell'esercizio dei poteri di vigilanza.

Sul punto il sottosegretario SACCONI osserva che ormai l'unico criterio adottato in sede di autorizzazione all'apertura di nuove succursali è il rapporto tra costi fissi, divenuti prevalenti rispetto a quelli variabili e comunque di enormi dimensioni, e il patrimonio della succursale.

Interviene quindi il senatore LEONARDI il quale, nel riconoscere che la legislazione italiana non sempre ha perseguito un obiettivo di modernizzazione del sistema bancario, sottolinea che la possibilità di introdurre la banca universale, come modulo alternativo a quello esistente nel settore creditizio, potrebbe costituire l'occasione per un decisivo impulso all'aumento della competitività e quindi dell'efficienza. Espresso apprezzamento per le disposizioni dello schema di decreto legislativo concernenti la riserva della raccolta del risparmio e il divieto dell'abuso di denominazioni bancarie, si sofferma sulle modifiche proposte in merito alla disciplina delle banche popolari, per la cui trasformazione in società per azioni dovrebbe comunque prevedersi un'apposita autorizzazione. Dopo aver condiviso la nuova regolamentazione delle casse rurali ed artigiane, per le quali viene comunque salvaguardato il principio della operatività prevalente con i soci, prospetta l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'adeguamento di tali organismi alla nuova legislazione, nonchè di precisare che nell'eventualità di un accorpamento, la considerazione di una fusione omogenea dovrebbe assumere valenza prioritaria rispetto a quella eterogenea. Soffermandosi poi sull'articolo 25, che fissa

definitivamente in 15 giorni il termine di cui all'articolo 2503 del Codice civile per l'esercizio dell'opposizione dei creditori in caso di fusione, rileva che sarebbe opportuno prevedere un termine più congruo, anche se più breve di quello di tre mesi previsto dalla legge bancaria.

Il senatore FERRARA Vito invita il Governo a cogliere l'occasione per promuovere una riorganizzazione del sistema bancario che tenga maggiormente conto delle esigenze del sistema produttivo.

Non essendovi altre richieste di intervento e rinunciando alla replica il relatore CUSUMANO, prende la parola il sottosegretario SACCONI, il quale ricorda, preliminarmente, che il decreto legislativo in esame rappresenta l'atto conclusivo di una ricca stagione riformatrice, senza precedenti, che ha condotto all'emanazione di circa 50 provvedimenti, se si considerano anche gli atti di normazione secondaria. Il decreto legislativo è altresì propedeutico all'ulteriore esercizio della delega per la redazione di un testo unico con il quale sarà definitivamente superata la legislazione bancaria finora vigente che, sebbene abbia assolto ad un'importante funzione presentando indubbi pregi, non appare più idonea alle nuove esigenze emerse. È ormai improcastinabile l'introduzione di principi più coerenti con la logica di un'economia di mercato, che privilegino la concorrenzialità degli istituti di credito, anche al fine di superare la discrasia esistente nell'adeguamento dei tassi d'interesse in risposta a variazioni del tasso di sconto.

Il sottosegretario SACCONI, precisando che gli istituti di credito rimangono comunque esclusi dall'esercizio diretto dell'attività di intermediazione mobiliare, secondo il dettato della legge n. 1 del 1991, afferma che la possibilità di adottare il modello di banca universale non poteva essere negata alle banche italiane, dal momento che esse dovranno operare in un mercato unico europeo e quindi in concorrenza con istituti di credito già strutturati in base a tale modulo operativo. Al riguardo, non va comunque dimenticato, come ha osservato il senatore Visco, che il modello di impresa finanziaria rimane abbastanza variegato in tutti gli ordinamenti, nel senso che da una parte si realizzano conglomerati finanziari, rendendo comunicanti gli assetti proprietari, dall'altro si riconoscono alcune specializzazioni. La banca universale è nella sostanza una società multidimensionale, che conserva una separatezza interna sul piano contabile e organizzativo. La possibilità di accogliere tale modello non porrà comunque assolutamente in discussione la scelta compiuta dal legislatore nell'ambito della legge istitutiva delle SIM, anzi è verosimile ipotizzare che il mercato mobiliare diventerà meno dipendente dal sistema creditizio, superando alcuni ostacoli che ne hanno finora impedito lo sviluppo. Soffermandosi sugli articoli relativi alle partecipazioni al capitale di enti creditizi, il sottosegretario Sacconi rileva che il decreto legislativo supera alcuni dei vincoli più esasperati, pur confermando il principio della separatezza banca/industria, anche tenendo conto del piano di privatizzazioni appena varato. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul

fatto che dalle modifiche apportate alla disciplina delle banche popolari e delle casse rurali ed artigiane potrebbe derivare una interessante riorganizzazione del sistema che finora è stato sempre ostile a qualunque modifica, rifiutando persino le integrazioni per contiguità. Con riferimento poi alle osservazioni del senatore Visco sui poteri di controllo della Banca d'Italia, egli fa presente che l'ampiezza di tali poteri, in parte va posta in connessione con la scelta di restringere notevolmente l'arco dei soggetti abilitati a sollecitare il pubblico risparmio. Concorda comunque sulla esigenza di perseguire un obiettivo di stabilità del nostro sistema produttivo, oggi eccessivamente sottocapitalizzato, evitando però la previsione di vincoli esasperati; rileva infine che l'articolo 7 prevede che siano resi pubblici preliminarmente da parte della Banca d'Italia i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

Al riguardo il presidente FORTE suggerisce di osservare nell'ambito del parere che tali parametri dovrebbero essere quantitativamente definiti o comunque quanto più possibile oggettivi.

Comunica quindi che l'audizione, in sede informale, dei rappresentanti della CONSOB avrà luogo martedì 24 novembre alle ore 16 e successivamente, alle ore 19, potrà riunirsi il gruppo informale di lavoro costituito ieri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 6^a, 2^o)

Il presidente FORTE avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato alle ore 12, per programmare i lavori della Commissione, con riferimento anche agli adempimenti imposti dalla sessione di bilancio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il Presidente FORTE avverte che la seduta già prevista per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.

La seduta inizia alle ore 9,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Elezione di un Senatore Segretario

(R 27, C 7^a, 2^o)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario. Partecipano alla votazione i senatori BISCARDI, BUCCIARELLI, CANNARIATO, CHIARANTE, FERRARI Bruno, LOPEZ, MANZINI, MINUCCI Daria, NOCCHI, PAIRE, RICEVUTO, ROBOL, SCAGLIONE, ZECCHINO, ZILLI e ZOSO.

Ha riportato voti: PAIRE - 13, schede bianche - 3.

Risulta eletto il senatore PAIRE.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il senatore CHIARANTE dichiara di far propria l'interrogazione n. 3-00242 del senatore Brescia, concernente il Castello di Melfi.

Il ministro RONCHEY risponde all'interrogazione n. 3-00242. Dopo aver fornito i dati relativi ai Fondi FIO impegnati per il restauro del Castello di Melfi, osserva che è in fase avanzata di studio un approfondimento del progetto generale per il restauro e il recupero funzionale del Castello quale sede del museo archeologico del melfese, per il quale si ipotizza un ulteriore fabbisogno di circa 12 miliardi. Riguardo poi all'affidamento dei lavori di restauro alle strutture dello Stato, si fa presente che le ragioni per cui in passato i lavori sono stati affidati in concessione sono dovute al fatto che le Sovrintendenze

competenti non potevano realizzare direttamente interventi spesso molto gravosi. La concessione ha consentito l'affidamento delle attività a un soggetto idoneo ferma restando la competenza del Ministero per le funzioni di controllo, direzione dei lavori ed affinamenti progettuali. Inoltre una apposita Commissione di collaudo sta verificando la congruità dei lavori eseguiti e di quelli in corso.

Quanto poi alla scala in ferro costruita nella torre dell'orologio del Castello, rimossa per sopravvenute esigenze tecnico funzionali, informa che fu realizzata prima dell'avvento della concessionaria, utilizzando i fondi della legge n. 449 del 1987 per un importo pari a 56 milioni circa. Per la sua rimozione sono stati spesi circa 16 milioni. L'ipotesi di destinare il Castello di Melfi a struttura di studio e ricerca legata all'opera di Federico II non è percorribile in quanto tale struttura è già in corso di attuazione nel Castello di Lagopesole, nel vicino comune di Avigliano.

Il senatore CHIARANTE si dichiara parzialmente soddisfatto. Infatti, pur se la risposta del Ministro fornisce tutti i dati richiesti, nulla si dice in ordine alla congruità dello strumento della concessione per realizzare il restauro del Castello di Melfi. Infatti l'utilizzazione del suddetto istituto è molto controversa per gli interventi nel settore dei beni culturali, dovendo essere collegata alla successiva gestione del bene secondo quanto espressamente previsto dalla nota direttiva comunitaria.

Il ministro RONCHEY risponde all'interrogazione n. 3-00273 dei senatori Bucciarelli ed altri, concernente l'assegnazione di locali alla Biblioteca Nazionale Marciana. La Biblioteca ha sede in piazza San Marco a Venezia e da lungo tempo gli spazi ad essa affidati si sono rivelati insufficienti per accogliere sia il patrimonio librario antico che il costante incremento bibliografico. Si sono inoltre riscontrate lesioni alle strutture portanti sui piani superiori dell'edificio a causa dei solai eccessivamente sovraccaricati dalle scaffalature. Medesime preoccupazioni desta la situazione in cui si trova a lavorare il personale che ha ormai superato le 100 unità. Nel febbraio 1990 dopo un'ispezione del Comando dei Vigili del fuoco la direzione della Biblioteca ha dovuto provvedere ad alleggerire i piani più alti per motivi di sicurezza, saturando di conseguenza i piani inferiori. Vari tentativi sono stati esperiti per reperire nuovi spazi, tutti purtroppo con esito negativo. Liberatisi i locali delle Procuratie nuove, il Ministero riteneva tali locali ideali per risolvere i problemi della Biblioteca. La stessa Intendenza di Finanza di Venezia ha più volte sollecitato la direzione generale del demanio a formalizzare la consegna dei locali. Tale direzione, peraltro, ha disposto che si tenga un'asta pubblica per destinare ad uso commerciale i locali in questione. Su tale destinazione si è espressa sfavorevolmente la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia, a seguito della quale, il Ministero ha nuovamente interessato la direzione generale del demanio chiedendo la revoca dell'asta pubblica. Poichè la predetta direzione generale non ha risposto alle numerose richieste del Ministero è stato investito della questione il Ministro delle finanze.

La senatrice BUCCIARELLI si dichiara insoddisfatta della risposta. Pur riconoscendo al Ministro di aver operato nella giusta direzione, la decisione del demanio di indire l'asta pubblica impedisce allo stato attuale di acquisire alla Biblioteca Nazionale Marciana i locali delle Procuratie nuove. Ritiene quindi quanto mai necessario un ulteriore intervento presso il Ministro delle finanze per impedire che i suddetti locali possano essere destinati ad uso commerciale con nocumento per l'aspetto della stessa piazza San Marco in Venezia.

Il MINISTRO assicura un'ulteriore sollecitazione presso il Ministro delle finanze nel senso richiesto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Variazione al programma di interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche previsto dall'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449: favorevole con osservazioni)

(R 139 B, C 7^a, 2^o)

Riferisce il senatore ROBOL. Il decreto-legge 7 settembre 1988, n. 371, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449, destinò 620 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti nel campo dei beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha trasmesso una proposta di modifica al suddetto programma di interventi urgenti, poichè non risultano utilizzati, ancorchè impegnati, 7 miliardi e 700 milioni, assegnati, quanto a 1 miliardo e 200 milioni per il restauro dell'edificio denominato «Palazzo Pitti in Varallo» (destinato a sede della sezione di archivio di Stato di quella città) e quanto a 6 miliardi e 500 milioni per il restauro e il recupero funzionale dell'edificio denominato «Ex Caserma Rossarol» in Taranto (destinato a nuova sede dell'archivio di Stato di quella città). Gli interventi programmati non hanno potuto avere attuazione per una serie di circostanze imprevedibili e cogenti che hanno vanificato i programmi dell'Amministrazione.

Riguardo al Palazzo Pitti si è registrata l'indisponibilità dei proprietari ad addivenire ad un atto di comodato per la durata di sessant'anni o, in alternativa, ad un contratto di compravendita secondo quanto proposto dall'Amministrazione.

In ordine poi alla Ex Caserma Rossarol, è impossibile utilizzare in tempo utile il finanziamento previsto a causa di sopravvenute difficoltà tecniche delle opere di recupero dell'immobile collegate alla presenza di grotte, anfratti e cisterne rinvenute nel sottosuolo.

Sono stati quindi individuati i seguenti interventi alternativi: completamento degli interventi di restauro e recupero funzionale dell'Ex Monastero delle Grazie o della Visitazione in Vercelli (destinato a sede dell'archivio di Stato), per un ammontare complessivo di 1 miliardo e 200 milioni; avvio degli interventi di adeguamento funzionale

dell'Ex Monastero di S. Chiara in Lecce (destinato a sede dell'archivio di Stato), per un ammontare complessivo di 1 miliardo e 500 milioni; restauro e recupero funzionale del Palazzo Capocci in Roma (destinato a sede dell'ufficio centrale dei beni archivistici e della soprintendenza archivistica di Roma), per un ammontare di 5 miliardi.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo intervento il Ministero dovrebbe conseguire un risparmio effettivo delle spese di affitto di locali nella misura di circa 1 miliardo e 300 milioni.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore NOCCHI ritiene improrogabile una riflessione sulla capacità di programmazione e di intervento del Dicastero nel campo della tutela dei beni culturali. Occorre essere consapevoli che una gestione centralizzata degli interventi nel settore è ormai superata ed è la causa della incapacità di spesa che ogni anno viene imputata al Ministero. La legge n. 145 del 1990 introduce meccanismi capaci di modificare questo stato di cose ma non risulta che la sua attuazione sia stata avviata e che sia stato predisposto il piano pluriennale di interventi in essa previsto. Chiede quindi informazioni al riguardo.

Il MINISTRO ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a proporre una modifica del piano di interventi urgenti predisposto in base alla legge n. 449 del 1987 e spiega i criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte per i nuovi interventi.

In conclusione la Commissione dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla conclusione delle trattative in sede comunitaria sui progetti di regolamento e di direttiva in materia di circolazione dei beni culturali

(R 46 0 03, C 7^a, 7°)

Il PRESIDENTE dà la parola al Ministro per riferire intorno alla conclusione della trattativa comunitaria sulla direttiva in materia di circolazione dei beni culturali.

Il MINISTRO informa che, dopo una trattativa molto difficile, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato il regolamento e la direttiva sulla circolazione dei beni culturali dopo il 1992. Esprime soddisfazione per la conclusione della trattativa che sino all'ultimo ha impegnato notevolmente la delegazione italiana nella difesa delle questioni più rilevanti per la tutela del patrimonio artistico nazionale. Si tratta ora di adattare l'ordinamento italiano alle nuove norme comunitarie con la massima sollecitudine per ridurre al minimo il vuoto giuridico che si verificherà dopo il 1° gennaio 1993 e per recepire con altrettanta celerità la direttiva medesima. A questo proposito il Ministero costituirà una commissione di studio composta da rappresen-

tanti di tutti i Dicasteri interessati (Beni culturali, Finanze e Politiche comunitarie), il cui lavoro si concretizzerà in proposte legislative che - auspica - il Parlamento possa approvare in tempi brevi.

Il senatore CHIARANTE esprime apprezzamento per l'azione del Ministro nella trattativa per la definizione della direttiva comunitaria che rappresenta un indubbio successo per l'Italia. Ritiene quanto mai opportuno costituire una commissione di studio per valutare le modifiche da apportare all'ordinamento interno ed auspica una celere approvazione da parte del Parlamento delle proposte legislative che da essa scaturiranno.

Occorre inoltre sollecitare la definizione del regolamento attuativo della legge n. 512 del 1982 da parte del Ministero delle finanze poichè le detrazioni fiscali costituiranno un valido strumento per favorire il recupero del patrimonio artistico nazionale.

Chiede, poi, notizie circa le attività di catalogazione avviate dal Ministero e in particolare sull'attività del Comitato di emergenza per il censimento accelerato.

Riferendosi poi al contenuto della direttiva comunitaria esprime preoccupazione per la previsione di un termine di prescrizione di soli 30 anni per i beni privati e chiede chiarimenti circa l'elencazione dei beni culturali protetti nella quale non sono espressamente indicate le collezioni storico-artistiche.

Il senatore DE ROSA esprime apprezzamento per l'azione del Governo nella trattativa comunitaria ma suggerisce di avviare un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale sul pericolo di spoliazioni del patrimonio artistico italiano anche attraverso intese con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Chiede infine se nella elencazione dei beni tutelati siano ricompresi i beni librari.

Il senatore FERRARA SALUTE esprime a sua volta apprezzamento per l'azione del Governo che ha saputo ben difendere gli interessi italiani in sede comunitaria nei confronti di Paesi, quali l'Inghilterra, che non hanno il problema di tutelare un patrimonio culturale vasto e rilevante non soltanto da un punto di vista artistico ma anche storico. Si impone ora un'opera capillare di catalogazione dei beni culturali che peraltro, specie nel settore archeologico, è molto difficile. Il Ministero deve quindi rafforzare gli strumenti per combattere il fenomeno delle spoliazioni che si è acuito negli ultimi anni e che riguarda specialmente i beni archeologici.

Il senatore MANZINI esprime soddisfazione per la conclusione della trattativa comunitaria che corrisponde in gran parte alle aspettative dell'Italia. Ritiene opportuno costituire una commissione di studio per individuare gli ambiti dell'ordinamento italiano che devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria ed auspica il celere recepimento della direttiva da parte del Parlamento italiano.

Il senatore ZOSO dopo avere espresso a sua volta l'apprezzamento per l'azione svolta dal Ministro chiede le sue valutazioni su alcuni disegni di legge volti a modificare la legislazione in materia di prestito delle opere d'arte.

La senatrice ZILLI chiede se le risorse attribuite al Ministero siano sufficienti a realizzare un'opera capillare di catalogazione dei beni culturali.

Il senatore RESTA, a proposito della catalogazione, segnala che un progetto di ricerca molto importante per realizzare un sistema di catalogazione informatica è stato bloccato per la mancanza di finanziamenti. Chiede informazioni al Ministro al riguardo.

Il MINISTRO rispondendo al senatore Chiarante chiarisce che la direttiva prevede espressamente il riferimento alla legislazione nazionale per l'individuazione dei beni da tutelare. Condivide le considerazioni circa l'opportunità di definire il regolamento attuativo della legge n. 512 del 1982 poichè lo strumento delle detrazioni fiscali sarà sempre più importante per favorire il recupero dei beni culturali.

Riguardo alla tutela dei beni archeologici, riconosce la difficoltà di realizzare una compiuta catalogazione, ma anche di combattere il fenomeno delle spoliazioni. Il problema investe anche il personale di sorveglianza delle aree archeologiche la cui dislocazione sul territorio dovrà essere rivista. Nel quadro di una efficace lotta alle esportazioni clandestine si colloca anche il ricorso a strumenti di alta tecnologia.

Accoglie il suggerimento del senatore De Rosa, assicurando che il Ministero sta già compiendo un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso i *mass media*.

Riguardo ai prestiti di opere d'arte, si dice contrario ad un eccessivo ricorso a tale istituto.

Rispondendo infine ai senatori Zilli e Resta, riconosce che le risorse per realizzare la catalogazione sono troppo esigue. Occorre peraltro combattere gli sprechi che esistono anche in un bilancio così esiguo come quello del Ministero dei beni culturali.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'azione svolta e dichiara concluso il dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MANZINI illustra alla Commissione i punti del provvedimento che interessano la competenza della Commissione; si tratta, egli afferma, di aspetti marginali concernenti i Centri di ricerca e i Progetti di ricerca nonché i progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio nei settori, tra l'altro, della ricerca scientifica e dei beni culturali. L'oratore, invitando la Commissione ad

esprimere parere favorevole, auspica che misure come quelle in esame vengano inserite nella legislazione ordinaria e non più in quella straordinaria.

Il senatore BISCARDI, pronunciandosi per l'espressione di parere favorevole, ritiene che in esso si debba comunque esprimere il convincimento che tali interventi non debbano avere carattere sostitutivo e che, per la realizzazione dei progetti di cui al decreto-legge, si pervenga ad un coordinamento con i vari soggetti istituzionali interessati (CNR, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, e Ministero per i beni culturali) nonché con le loro strutture periferiche.

La senatrice ZILLI, riportandosi anche a quanto ascoltato nel corso dell'audizione del Presidente del CNR, esprime l'avviso che i finanziamenti in esame non debbano essere erogati a pioggia ma secondo una precisa scala di priorità. Ella afferma inoltre che l'obiettivo deve essere quello di aiutare il sistema nel suo complesso, con una ricaduta su tutto il territorio, mirando ad incentivare tutte le zone depresse. Per i motivi esposti l'oratore si dichiara per l'espressione di un parere contrario.

Il senatore ZOSO ricorda gli accordi intervenuti nella precedente legislatura tra il ministro Ruberti e le università dell'Italia meridionale, in ordine ai quali si chiede se e come tali provvedimenti si inquadrino nelle misure in esame. Ricorda altresì gli accordi per i parchi scientifici nel Sud per i quali si pone analogo interrogativo. Ritiene che non si debba procedere a creare centri di ricerca completamente avulsi da un contesto produttivo ad essi coordinato e chiede che si verifichi con il Ministro dell'università e della ricerca quali forme di coordinamento vengono a tal fine poste in essere.

La senatrice ALBERICI afferma che in linea di principio è dell'avviso che si debba mirare a inquadrare gli interventi straordinari nell'ambito delle procedure ordinarie. Ciò premesso ritiene che il Ministro competente dovrebbe chiarire come le disposizioni del comma terzo (Centri di ricerca e Progetti di ricerca) vengano a coordinarsi con gli accordi di programma che erano stati conclusi nella precedente legislatura dal ministro Ruberti. Affermando di essere contraria a interventi distribuiti indiscriminatamente a pioggia afferma che la disposizione di cui al comma terzo dovrebbe piuttosto essere rafforzata. Conclude il proprio intervento dichiarandosi contraria all'espressione di parere favorevole.

Il senatore RESTA si pronuncia anch'egli in senso contrario non condividendo la logica dell'intervento straordinario.

Il presidente RICEVUTO propone quindi di dare mandato al relatore a redigere un parere favorevole nel quale si faccia peraltro menzione delle osservazioni emerse nel corso del dibattito ed in particolare a porre in evidenza i quesiti di chiarimento che gli oratori hanno posto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. Il Ministro avrà occasione sia nell'ulteriore *iter* del provvedimento sia in

occasione del prossimo esame della legge finanziaria di soddisfare le richieste avanzate in Commissione.

La Commissione consente con la proposta del Presidente.

Mancino ed altri: Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

La relatrice MINUCCI Daria illustra gli aspetti di competenza del disegno di legge con il quale viene istituzionalizzato un organismo che ha già funzionato in via sperimentale presso la Presidenza del Consiglio. Dopo aver sottolineato il carattere di interdisciplinarietà rivestito dall'istituendo Comitato il relatore si pronuncia per l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice ZILLI, favorevole al provvedimento esprime qualche perplessità sul comma secondo dell'articolo 2 concernente l'ambito delle discipline nelle quali vanno trovati gli esperti che fanno parte del Comitato.

La senatrice ALBERICI si dichiara favorevole al provvedimento pur manifestando alcune riserve che attengono in particolare alla esigenza di salvaguardare il pluralismo culturale nonché al ruolo del Comitato il quale non solo non deve avere un proprio univoco indirizzo politico, ma non deve altresì essere strumento improprio di formazione di orientamenti politici, perchè in tal modo verrebbe a porsi in una sorta di impropria concorrenza con il ruolo del Parlamento.

Il senatore LOPEZ dichiara che si esprimerà per un parere contrario sia in ordine alla composizione dell'organismo (giudica eccessivo il numero di venti componenti nominati dal Presidente del Consiglio) sia perchè ritiene generico il comma secondo dell'articolo 2. Afferma inoltre, con riferimento al comma quinto dell'articolo 4, che nel Comitato vi dovrebbero essere rappresentanti dei responsabili delle politiche formative nei vari settori interessati.

Il senatore MANZINI si dichiara favorevole al provvedimento anche se condivide la preoccupazione di chi non vuole che l'istituendo Comitato si trasformi nello strumento di un possibile «stato etico».

Il senatore RESTA si dichiara favorevole al provvedimento, pur esprimendo qualche dubbio sull'eccessivo potere attribuito al Presidente del Consiglio.

Su proposta del presidente RICEVUTO la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 12,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

41ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FABRIS

indi del Presidente

FRANZA

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Piermartini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A7, C 8ª, 13º)

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Meo, ha già illustrato in altra seduta il disegno di legge n. 658 di iniziativa del Governo. Sulla stessa materia sono oggi iscritti all'ordine del giorno numerosi altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, nonché la petizione n. 48.

Occorre pertanto decidere sulle modalità di prosecuzione della discussione.

Il relatore MEO fa presente che i disegni di legge nn. 62, 341 e 342 non hanno ad oggetto la medesima materia trattata dal disegno di legge del Governo, ovvero l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, bensì altre norme riguardanti i soggetti che hanno diritto agli alloggi. Propone quindi di procedere alla discussione congiunta limitatamente ai disegni di legge strettamente attinenti alla materia riguardante le dismissioni, oggetto dell'iniziativa legislativa del Governo.

Il senatore LIBERTINI esprime perplessità sulla proposta del relatore, che implica una determinazione pregiudizialmente favorevole alla scelta di procedere alle dismissioni. Poiché egli, al contrario, è favorevole alla conservazione alla mano pubblica del patrimonio edilizio in discussione, è necessario, a suo avviso, che si affronti preliminarmente il complesso del tema della destinazione dell'edilizia residenziale pubblica, anche in considerazione del fatto che presso la

competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento è in corso l'esame di una proposta legislativa attinente alla riforma degli IACP. È assai criticabile la divisione della materia tra i due rami del Parlamento, quando sarebbe stato più opportuno avviare l'esame dei diversi provvedimenti in una delle due Camere. Stante l'attuale situazione propone quindi che dell'intera questione sia investita la Presidenza del Senato, affinché essa informi la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento per pervenire alle intese di cui all'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario **PIERMARTINI** precisa che il Governo ritiene possibile procedere parallelamente nell'esame dei diversi provvedimenti al Senato e alla Camera. In tale ramo del Parlamento, la Commissione competente ha deciso di porre all'ordine del giorno l'intero problema dell'edilizia residenziale pubblica e il Governo non esclude che, una volta licenziato dal Senato un testo sulla dismissione di tali alloggi, si possa poi pervenire ad un unico provvedimento, che unifichi tutta la materia.

Dopo che il senatore **LIBERTINI** ha espresso il suo dissenso in ordine alla posizione del rappresentante del Governo, il senatore **NERLI** propone di proseguire comunque la discussione generale congiunta sui disegni di legge indicati dal senatore Meo, interessando contestualmente la Presidenza del Senato circa le intese da realizzare con la Presidenza della Camera dei deputati. Nelle more della eventuale decisione si potrebbe procedere alle già previste audizioni con le associazioni degli inquilini e con gli IACP.

Convengono con la proposta del senatore Nerli i senatori **LIBERATORI**, **FERRARA Pasquale** e **CAPPELLI**, e il relatore **MEO**.

Il **PRESIDENTE** avverte pertanto che si procederà alla discussione generale congiunta sui disegni di legge nn. 658, 138, 140, 618 e 723, nonché sulla petizione n. 48. Contestualmente, la Presidenza della Commissione provvederà ad informare il Presidente del Senato sui contenuti della discussione odierna in ordine all'eventualità di pervenire alle intese di cui all'articolo 51, comma 3 del Regolamento. Al termine dell'esposizione preliminare del relatore verrà definito il programma delle audizioni.

(R 47, C 8ª, 1º)

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)

Libertini ed altri: Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138)

Libertini ed altri: Diritto al riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140)

Angeloni ed altri: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618)

D'Amelio ed altri: Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MEO riferisce sul disegno di legge n. 140 che consta di un solo articolo, nel quale sono disciplinati, tra l'altro, l'individuazione dei soggetti titolari del diritto al riscatto e le modalità di valutazione del prezzo di cessione degli alloggi pubblici e del pagamento, che vengono devoluti alla competenza del CIPE. Il senatore Libertini è primo firmatario anche del disegno di legge n. 138, relativo alla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che introduce alcune modifiche all'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

Sulla medesima materia verte il disegno di legge n. 618. Si tratta di un testo non dissimile, per numerosi aspetti, alla proposta governativa. In particolare, l'articolo 1 definisce le tipologie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica includendo, tra le categorie degli immobili alienabili anche gli alloggi di proprietà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (comma 4). L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi e prevede al comma 2 la mobilità degli inquilini che non intendono acquistare gli alloggi posti in vendita, nonché misure di tutela per gli inquilini ultrasessantacinquenni e portatori di handicap. L'articolo 3 disciplina l'utilizzazione dei fondi ricavati dall'alienazione, mentre l'articolo 4 reca disposizioni sulle modalità di effettuazione delle alienazioni stesse. L'articolo 5, infine, disciplina la determinazione del prezzo di vendita e, al comma 5, dispone la non alienabilità degli immobili di interesse storico e artistico. Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 723, che ricalca in larga misura il testo del Governo, salvo alcuni punti relativi ai criteri di valutazione degli alloggi ed alle modalità di pagamento delle rate. In conclusione, il relatore rileva che dall'esame generale dei provvedimenti non si evidenziano contrasti rilevanti con la proposta del Governo. È pertanto possibile pervenire, attraverso un lavoro di coordinamento, ad un testo unificato sulla materia.

Sulla prosecuzione dei lavori intervengono brevemente la senatrice MAISANO GRASSI (che sollecita l'audizione di gruppi di inquilini organizzati al di fuori delle strutture sindacali), il senatore LIBERATORI (che chiede di procedere all'audizione dei sindaci, particolarmente coinvolti sui temi dell'edilizia residenziale pubblica) e la senatrice ANGELONI, che, dopo aver raccomandato di contenere il più possibile i tempi delle audizioni propone che vengano interpellati esclusivamente i soggetti direttamente interessati ai problemi delle dismissioni, indicando a tal fine il SUNIA, il SICET, l'UNIAT e l'Unione Inquilini, nonché l'ANIACAP, le Regioni (che hanno costituito un apposito coordinamento) e l'ANCI. La senatrice Angeloni sottolinea infine l'urgenza della definizione dell'intera materia, considerato anche che numerose Regioni stanno approvando piani di cessione in base alle disposizioni recate dall'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto delle indicazioni sulle audizioni in sede di programmazione dei lavori, precisando che si svolgeranno informalmente.

La seduta, sospesa alle ore 10,20 riprende alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 1992.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente di aver disposto che i rappresentanti di enti e società o quanti comunque abbiano interesse allo svolgimento dei lavori della Commissione, sostino al di fuori dei locali della Commissione stessa e comunque non in prossimità di questi.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Dopo che il senatore VISIBELLI ha dichiarato di aggiungere la sua firma ai subemendamenti 3.0.4/1 e 3.0.4/2 del senatore Bosco, il senatore SARTORI illustra brevemente l'emendamento 3.0.1.

Si pronuncia contro lo stesso emendamento il Presidente relatore FRANZA, il quale osserva che l'eventuale accoglimento delle disposizioni ivi recate potrebbe pregiudicare il reperimento di risorse da parte delle federazioni sportive.

Il ministro PAGANI chiede quindi al senatore Sartori di ritirare l'emendamento 3.0.1, rilevando talune ambiguità del testo e facendo presente che il Governo intende riesaminare la questione nell'ipotesi di investire della materia una apposita autorità. Non esclude la presentazione di emendamenti nel corso della discussione in Assemblea.

Preso atto delle assicurazioni del Ministro, il senatore SARTORI dichiara di ritirare l'emendamento 3.0.1.

Il senatore NERLI dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.0.3./1, il cui contenuto dispositivo risulta già recepito in modifiche precedentemente accolte. Illustra quindi l'emendamento 3.0.3/2 con il quale si intende evitare un aggiramento surrettizio delle disposizioni vigenti in materia di indici di affollamento pubblicitario.

Il senatore GIUNTA dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.0.3/2, sottolineando la necessità di disciplinare con chiarezza il fenomeno delle sponsorizzazioni, il cui impatto persuasivo risulta superiore a quello degli *spot* pubblicitari come si evidenzia anche dal diverso regime tariffario, superiore per le sponsorizzazioni.

A favore dell'emendamento 3.0.3/2 si pronuncia il senatore ROGNONI, sottolineandone la finalità di evitare che la sponsorizzazione non venga esclusa dal calcolo dell'indice di affollamento pubblicitario.

Il senatore VISIBELLI rileva che la questione in discussione ripropone l'esigenza di una rivisitazione complessiva della legge n. 223 del 1990. In particolare occorre raggiungere maggiore chiarezza sul significato che si attribuisce al termine sponsorizzazione. Anche rileggendo le dichiarazioni rese nella giornata di ieri dal Ministro Pagani, sembra infatti di poter ravvisare una certa confusione in materia, sia per quanto concerne la soluzione delle antinomie ravvisate nella direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, sia per quel che riguarda la collocazione e la tipologia dei messaggi inclusi nel programma sponsorizzato. Il Ministro dovrebbe altresì chiarire quali sono gli strumenti con i quali intende controllare l'osservanza delle disposizioni che ci si accinge a varare.

Tenuto conto comunque della complessità della materia, il senatore Visibelli invita il Ministro a considerare la possibilità di ritirare il provvedimento all'esame, a suo parere inadeguato.

Il senatore FABRIS esprime quindi il suo disappunto per la mancata osservanza, da parte di alcuni senatori, del termine fissato per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente di aver considerato ammissibili soltanto subemendamenti, strettamente connessi agli emendamenti presentati dal Governo.

Il ministro PAGANI rileva che la discussione sul subemendamento 3.0.3./2 evidenzia alcune carenze generali nel modo di legiferare. In particolare, l'eccessiva specificità di alcune disposizioni contenute nelle leggi incrementa la confusione e le difficoltà interpretative. È più opportuno, a suo avviso, procedere all'approvazione di leggi di principio che rinviino ad appositi regolamenti la normativa di dettaglio.

Nel recepimento della normativa comunitaria in materia di radiodiffusione, il Governo ha cercato di dare attuazione a questo principio. In particolare, per quanto riguarda le questioni sollevate dal senatore Visibelli, il Governo, che comunque non intende ritirare il provvedimento, ha interpellato il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, proprio al fine di chiarire le antinomie ravvisate tra l'articolo 1 e l'articolo 17 della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989. La questione verrà quindi affrontata con il conforto del parere di tale autorità.

Dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Visibelli circa l'efficacia dei controlli (l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni risulta infatti scarsamente attrezzata per tali finalità), invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.3/2, i cui contenuti normativi potrebbero essere recuperati all'interno del subemendamento 3.0.4/7, che attribuisce poteri regolamentari al Garante.

Dopo che i senatori NERLI e ROGNONI hanno dichiarato di ritirare l'emendamento, esso è fatto proprio dal senatore Giunta.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del PRESIDENTE relatore e del MINISTRO, il subemendamento 3.0.3/2 è respinto.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE relatore è quindi accolto l'emendamento 3.0.3.

Dopo che il senatore BOSCO ha illustrato brevemente il subemendamento 3.0.4./1, il MINISTRO, esprimendo perplessità sullo stesso, potenzialmente contrastante con la normativa comunitaria, invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore VISIBELLI insiste quindi per la votazione del subemendamento 3.0.4/1, sottolineando che la legge n. 223 del 1990 prevede un diverso regime per le televisioni nazionali e quelle locali, non riscontrabile a livello europeo. Non può pertanto ritenersi che il subemendamento 3.0.4/1 sia in contrasto con la normativa comunitaria, mentre invece esso introduce un elemento di liberalizzazione per quanto riguarda la gestione della pubblicità da parte delle emittenti locali.

Dopo una breve discussione nella quale intervengono i senatori PINNA, SARTORI e BOSCO, l'emendamento 3.0.4/1, sul quale esprimono parere contrario il Presidente relatore e il Ministro, è respinto.

Il senatore ROGNONI osserva che il contenuto normativo del subemendamento 3.0.4/2 coincide con quello del subemendamento 3.0.4/5-ter, a suo avviso più specifico per quanto concerne la posizione delle emittenti nazionali.

Dopo che il MINISTRO si è dichiarato favorevole al subemendamento 3.0.4/5-ter e che il senatore BOSCO ha dichiarato di ritirare il subemendamento 3.0.4/2, il subemendamento 3.0.4/5-ter, sul quale ha espresso parere favorevole il presidente relatore, è accolto.

Il senatore ROGNONI illustra quindi il subemendamento 3.0.4./3, meramente tecnico. Si sofferma sull'emendamento 3.0.4/5, che rinvia al decreto legislativo n. 50 del 1992, con il quale è stata data attuazione alla direttiva CEE che regola i rapporti di vendita che si realizzano al di fuori dei locali commerciali. Il subemendamento ha il fine di dare maggiore certezza alla definizione delle forme di pubblicità esaminate nel testo normativo.

Proseguendo nell'esposizione, il senatore Rognoni illustra il subemendamento 3.0.4/5-bis, precisando che esso è subordinato all'accoglimento dell'emendamento precedente.

Il subemendamento 3.0.4/6 ha invece il fine di assicurare adeguata tutela alla deontologia dei professionisti dell'informazione impegnati nella conduzione di programmi sponsorizzati.

Il PRESIDENTE relatore dà lettura di una riformulazione del subemendamento 3.0.4/7 che rimette le tematiche oggetto dei subemendamenti 3.0.4/5-bis e 3.0.4/6 alla successiva disciplina del Garante.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE relatore e del MINISTRO, è quindi accolto il subemendamento 3.0.4/3.

Dopo che il senatore ROGNONI ha dichiarato di ritirare i subemendamenti 3.0.4/5, 3.0.4/5-bis, 3.0.4/6, con il parere favorevole del Ministro sono accolti il subemendamento 3.0.4/5-ter nonché il subemendamento 3.0.4/7 nel nuovo testo proposto dal Presidente relatore.

È quindi dichiarato precluso il subemendamento 3.0.4/4.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.0.4.

Il presidente FRANZA dichiara quindi preclusi gli emendamenti 3.0.4-bis, 3.0.4-ter, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 e 4.0.2.

Il senatore GIUNTA illustra quindi l'emendamento 3.0.8, rilevando l'opportunità di assegnare al Garante il potere di variare i limiti pubblicitari in relazione alla situazione del mercato. Il Presidente relatore e il ministro Pagani esprimono parere contrario.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore ROGNONI, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BOSCO illustra l'emendamento 4.1, volto a favorire l'emittenza locale.

Con il parere contrario del relatore e del ministro Pagani l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GIOVANNIELLO dichiara di trasformare l'emendamento 4.0.1 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

condivise le valutazioni sull'importanza del ruolo delle televisioni locali e sulla necessità di garantire la loro presenza nella vita delle comunità regionali e locali,

impegna il Governo,

a promuovere iniziative le quali, accogliendo le indicazioni del Parlamento europeo, favoriscano la raccolta di risorse in favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale».

0/707/2/8

LAURIA, GIOVANNIELLO, FABRIS, LOMBARDI

Il senatore NERLI fa proprio l'emendamento 4.0.1 che, con il parere contrario del relatore e del ministro Pagani, è posto ai voti e respinto.

La Commissione fa quindi proprio l'ordine del giorno n. 2.

Il ministro PAGANI illustra quindi l'emendamento 4.0.3 concernente la durata in carica del Garante e l'istituzione del ruolo del personale dell'ufficio da lui dipendente.

Il senatore NERLI fa presente che dall'emendamento non si evince in base a quali criteri si determini il ruolo e la consistenza organica.

Il senatore VISIBELLI invita il ministro PAGANI a ritirare l'emendamento, sia perchè suscita dubbi ai fini della proponibilità per attinenza alla materia contenuta nel decreto, sia perchè la norma di cui al comma 1 sembra riguardare più la persona del Garante attualmente in carica piuttosto che introdurre una modifica al regime della durata del mandato.

Il senatore SAPORITO sottolinea la stretta attinenza con la materia del decreto dell'emendamento in oggetto, in quanto il Garante deve controllare l'attuazione delle norme sulla pubblicità ed è assolutamente indispensabile dotarlo di mezzi e di strutture adeguate. A tali considerazioni si associa il senatore PAIRE.

Dopo che il senatore BOSCO ha dichiarato di condividere le osservazioni del senatore VISIBELLI, il senatore PINNA evidenzia dubbi sull'interpretazione del comma 1 dell'emendamento. I senatori RADI e FABRIS propongono quindi al Governo di ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Aula, onde raccogliere il massimo di consenso possibile sulle norme che riguardano il Garante.

Il ministro PAGANI ritira quindi l'emendamento 4.0.3.

Il senatore BOSCO illustra l'emendamento 4.0.4., volto a potenziare la pubblicità istituzionale a favore delle emittenti.

Dopo che il senatore VISIBELLI ha evidenziato alcune perplessità in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria, l'emendamento, con il voto contrario del relatore e del ministro Pagani, posto ai voti è respinto.

Il senatore BOSCO illustra l'emendamento 4.0.5 che estende ai concessionari privati in ambito locale le provvidenze e le agevolazioni disposte dalla legge sull'editoria.

Con il parere contrario del relatore e del ministro PAGANI e dichiarazione di voto favorevole del senatore VISIBELLI, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il presidente FRANZA illustra quindi la proposta di coordinamento n. 1 degli emendamenti approvati, che viene messa ai voti ed accolta.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni accolte, richiedendo l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva
(707)**

Dopo l'articolo 3 aggiungere l'articolo 3-bis:

«I programmi televisivi e le riprese di manifestazioni o di altri eventi di interesse generale di tipo sportivo, culturale, sociale e politico non possono essere acquisiti nè concessi in esclusiva ad una sola emittente nazionale nè pubblica nè privata».

3.0.1

SARTORI, FAGNI

Dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Il primo periodo del comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato».

3.0.3

IL GOVERNO

Aggiungere alla fine dell'emendamento 3.0.3, le seguenti parole: «... a partire dalle date di cui all'articolo 3-bis.».

3.0.3/1

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI

*Aggiungere alla fine dell'emendamento 3.0.3 il seguente periodo:
«L'avviso promozionale dei programmi sponsorizzati è valutato, per*

tutta la durata dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti relativi agli indici di affollamento».

3.0.3/2

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI

Dopo l'articolo 3-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-quater.

Dopo il comma 15, dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 inserire il seguente:

“15-bis. Il tempo massimo di trasmissione dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purchè l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15 per cento. Tali forme di pubblicità non devono superare un'ora al giorno, qualora il programma possa essere captato, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri della comunità europea.».

3.0.4

IL GOVERNO

All'emendamento 3.0.4, dopo la parola: «concessionari», inserire: «privati», e dopo la parola «televisiva» inserire «in ambito nazionale».

3.0.4/1

BOSCO, VISIBELLI

All'emendamento 3.0.4, sopprimere le parole da: «qualora», sino alla fine.

3.0.4/2

BOSCO, VISIBELLI

All'emendamento 3.0.4. sostituire le parole: «comma 15» e «15-bis» rispettivamente con le parole: «comma 9» e «9-bis».

3.0.4/3

NERLI, PINNA, ROGNONI, ANGELONI

Alla fine dell'emendamento 3.0.4 aggiungere:

«La presente disciplina non si applica alle tv locali, per le quali sarà emanato apposito regolamento per le sponsorizzazioni e per le vendite dirette».

3.0.4/4

D'AMELIO

All'emendamento 3.0.4. sopprimere le parole: «forme di pubblicità come» e aggiungere dopo le parole: «di servizi» le parole: «di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992».

3.0.4/5

ROGNONI, NERLI, PINNA, ANGELONI

All'emendamento 3.0.4. dopo le parole: «non superi il 15 per cento» inserire il seguente periodo:

«Si intendono per offerte fatte direttamente al pubblico programmi consistenti esclusivamente nella illustrazione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti e delle relative condizioni di vendita, noleggio o fornitura».

3.0.4/5-bis

PINNA, ROGNONI, NERLI, ANGELONI

All'emendamento 3.0.4. sostituire nell'ultimo periodo le parole: «qualora il programma possa essere captato, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri della Comunità Europea» con le seguenti: «qualora siano trasmesse da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale».

3.0.4/5-ter

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI

All'emendamento 3.0.4. aggiungere infine il seguente comma:

«Al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990 aggiungere infine il seguente periodo: "È, pertanto, fatto divieto ai concessionari, agli attori, ai presentatori, ai conduttori, ai giornalisti e a quanti comunque partecipano ad un programma televisivo o radiofonico ancorchè compreso tra quelli regolati dai commi 13, 14 e 15 del presente articolo e fatta eccezione per quelli consistenti in offerte fatte direttamente al pubblico di cui all'articolo 15-bis, di svolgere nel corso del programma stesso interventi rivolti a promuovere, direttamente o indirettamente, l'acquisto di determinati prodotti o servizi o la notorietà dell'impresa. È vietato esporre durante le trasmissioni televisive, fatta eccezione per quelle riservate alle offerte dirette al pubblico di cui all'articolo 8, comma 15-bis, marchi, messaggi promozionali o logotipi che, direttamente o indirettamente, possano stimolare all'acquisto di prodotti o servizi o siano comunque idonei a diffondere la notorietà di imprese, di prodotti o servizi"».

3.0.4/6

ROGNONI, PINNA, NERLI, ANGELONI

All'emendamento 3.0.4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Garante, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, propone al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, che provvede entro sessanta giorni acquisito il parere obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti per materia, le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990, adeguandolo alle disposizioni comunitarie».

3.0.4/7

ROGNONI, NERLI, PINNA, ANGELONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le citazioni che, all'interno di programmi televisivi, stimolino all'acquisto, al noleggio dei prodotti o servizi e come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi non possono superare il 50 per cento del proprio tempo complessivo di programmazione per i concessionari privati in ambito locale. Tali citazioni e tali offerte, che devono essere chiaramente riconoscibili mediante indicazioni visive e/o sonore se all'interno dei programmi, non rientrano nei limiti di affollamento pubblicitario di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1990».

3.0.4-bis

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le citazioni che, all'interno di programmi televisivi, stimolino all'acquisto, al noleggio dei prodotti o servizi e come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi non possono superare i trenta minuti al giorno per la concessionaria pubblica, un'ora al giorno per i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e il 50 per cento del proprio tempo complessivo di programmazione per i concessionari privati in ambito locale. Tali citazioni e tali offerte, che devono essere chiaramente riconoscibili mediante indicazioni visive e/o sonore se all'interno dei programmi, non rientrano nei limiti di affollamento pubblicitario di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1990».

3.0.4-ter

Bosco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari».

3.0.5

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 50 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati».

3.0.6

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

Per programmi sponsorizzati s'intendono quelli definiti dalla direttiva CEE 552/89. Le citazioni degli sponsor all'inizio e al termine del programma sono considerate messaggi pubblicitari nella misura minima del tre per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati. I messaggi pubblicitari all'interno dei programmi che non siano diversificati rispetto ai programmi stessi e chiaramente riconoscibili come pubblicità tabellare sono vietati. In caso d'infrazione il Garante per la radiodiffusione e l'Editoria diffida l'emittente dal proseguire nell'attività illecita. Se l'emittente insiste, passati sette giorni dalla diffida, il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria dispone l'oscuramento dell'emittente».

3.0.7

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Allo scopo di garantire un corretto equilibrio nel mercato delle risorse pubblicitarie tra i mezzi di comunicazione e, nel settore

radiotelevisivo, tra servizio pubblico ed emittenza privata, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può variare con propria deliberazione le percentuali di orari di trasmissione utilizzabili ai fini della emissione di messaggi pubblicitari, previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223. In questo caso, il Garante trasmette alle Camere un documento di norma allegato alla relazione di cui all'articolo 6, comma 13 della medesima legge, contenente le proposte di variazione e le relative motivazioni, per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora il parere non sia reso nei termini previsti dai rispettivi regolamento parlamentari, il Garante può emanare la delibera, che entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Le reti nazionali non possono destinare a programmi redazionali di vendita al pubblico una percentuale superiore al 15 per cento del totale di ore di trasmissione giornaliere.

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Gli accertamenti sono disposti anche su iniziativa di terzi".

3.0.8

GIUNTA

L'articolo 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Al primo periodo dell'articolo 15, comma 7, della legge n. 223 del 1990, le parole da "eventuali ulteriori contratti" a "anno precedente", sono così sostituite: "le imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono destinare almeno il 10 per cento dell'ammontare dei propri contratti pubblicitari a pubblicità da diffondere con mezzi omologhi in ambito locale. Possono inoltre destinare un ulteriore 2 per cento a mezzo radio locali. Tali risorse non rientrano nel limite di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 229 del 1990».

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge n. 223 del 1990 è soppresso. Tale disposizione è valida fino al 31 dicembre 1994.

4.1

BOSCO, CAPPELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1993 e fino al 1° gennaio 1996 il canone di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 agosto

1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, nella misura dell'1,50 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi. Il relativo maggiore introito derivante per l'Erario dall'applicazione del presente articolo è destinato a finanziare un apposito fondo di sostegno per l'emittenza locale, istituito presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni. A carico del fondo sono erogati contributi alle emittenti locali volti ad agevolare l'innovazione tecnologica e l'autoproduzione dei programmi. Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, con preferenza per le emittenti locali titolari di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea, nonché tenendo conto degli indici di ascolto rilevati e del personale dipendente impiegato».

4.0.1

GIOVANNIELLO, LAURIA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1990 n. 223 è aggiunto il seguente periodo: «Ai concessionari, agli attori, ai presentatori, ai conduttori, ai giornalisti e a quanti comunque partecipano ad un programma televisivo o radiofonico, ancorchè compreso tra quelli regolati dai commi 13, 14 e 15 del presente articolo, è fatto divieto di svolgere nel corso del programma stesso interventi rivolti a promuovere, direttamente o indirettamente, l'acquisto di determinati prodotti o servizi o la notorietà d'impresa. È vietato esporre durante la trasmissione televisive marchi, messaggi promozionali o logotipi che, direttamente o indirettamente, possano stimolare all'acquisto di prodotti o servizi o siano comunque idonei a diffondere la notorietà di imprese, di prodotti o servizi».

4.0.2

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nominato ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 4, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dura in carica un quinquennio.

2. È istituito il ruolo del personale dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nella consistenza organica rispettivamente fissata per le qualifiche dirigenziali e funzionali dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 1991, con contestuale riduzione dei posti nelle qualifiche iniziali delle amministrazioni di provenienza. Al personale delle qualifiche funzionali comprese in tale ruolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Ai dirigenti si applica la normativa relativa alla dirigenza statale.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i contingenti delle singole qualifiche dirigenziali e funzionali del ruolo di cui al comma precedente, nonchè le modalità di trasferimento nello stesso ruolo del personale in servizio presso l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, sono definite le modalità di trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale da immettere nel ruolo dell'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria al fondo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Il collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 2».

4.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La riserva della quota del 25 per cento della pubblicità dello Stato e degli Enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 223 del 1990, va applicata da tutti gli Enti Pubblici, centrali e locali, elettivi e non elettivi. Al comma 1 dell'articolo 9 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «che effettuino pubblicità tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche private».

4.0.4

BOSCO, CAPPELLI

Aggiungere, dopo, l'articolo 4 il seguente:

«Art. 4-bis

1. L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari privati in ambito locale si applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981 e all'articolo 11 comma

1 della legge n. 67 del 1987 e successive modificazioni nella misura delle riduzioni dell'80 per cento sui consumi dell'energia elettrica e del 50 per cento delle tariffe telefoniche e dei canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo ivi compresi i sistemi via satellite nonchè al rimborso dell'80 per cento delle spese per abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione. Ai concessionari privati in ambito locale si applicano inoltre i benefici di cui agli articoli 29 e 30 della legge 416 del 1981 e successive modificazioni, nonchè i benefici previsti in materia di finiscalizzazione degli oneri sociali secondo quanto stabilito dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, infine, i finanziamenti agevolati per ristrutturazioni economico produttive, e innovazioni tecnologiche e per acquisizione di servizi nella misura prevista dagli articoli 9 e 12 della legge n. 64 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. Per la radio e televisioni locali vengono abrogate le norme in merito al pagamento dei diritti SIAE. Con specifico provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce modalità e criteri di attuazione della presente disposizione».

4.0.5

BOSCO, CAPPELLI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 13 è aggiunta la seguente: *b-bis)* non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi;

b) il primo periodo del comma 15 è soppresso;

c) al secondo periodo del comma 15, dopo le parole «in materia» aggiungere le seguenti: «di sponsorizzazioni»;

d) dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, purchè l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15 per cento. Il tempo dedicato a tali forme di offerte non deve superare un'ora al giorno qualora siano trasmesse da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale".

2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi 60 giorni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al regolamento di cui al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992.

3. Fino al 30 giugno 1993 si applicano le disposizioni di cui al comma 13 e di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MICOLINI

*La seduta inizia alle ore 10,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 7, C 9^a, 5^o)

Il presidente MICOLINI ricorda che la sessione di bilancio avrà inizio a partire dal pomeriggio di mercoledì 25 novembre, quando dalla Presidenza del Senato saranno stati deferiti alle Commissioni competenti i disegni di legge sul bilancio e sulla legge finanziaria per il 1993, approvati dalla Camera dei deputati. La Commissione dovrà concludere l'esame delle parti di propria competenza entro la mattinata di martedì 1^a dicembre con la trasmissione del proprio rapporto alla Commissione bilancio.

La presenza del Governo sarà assicurata dal ministro Fontana che, subito dopo la relazione sui documenti di bilancio, prenderà la parola per fornire alla Commissione elementi conoscitivi che consentiranno di ampliare il dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

Lobianco ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226)

Deputati Bruni ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 10 novembre 1992.

Presidente MICOLINI ricorda che nella precedente seduta la Commissione, dopo avere istituito una apposita Sottocommissione per un esame preliminare dei due disegni di legge, ha conferito a questa mandato di concordare un programma di audizioni da svolgere nella

stessa sede ristretta, dopo avere acquisito l'assenso del Presidente del Senato previsto dall'articolo 48 del Regolamento. Su tale programma riferirà il relatore.

Il relatore RABINO comunica che la Sottocommissione ha concordato di procedere alla audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Gruppo «G. Camisola» di Asti, Associazione Micologica Bresadola di Trento, Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari (AIIPA) di Milano, Parco del Gigante di Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia), Circolo Micologico Mantovano di Mantova.

La Commissione prende atto ed il presidente MICOLINI assicura che provvederà a chiedere l'assenso presidenziale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ROVEDA ribadisce le perplessità già espresse nella seduta di ieri in ordine alla disposizione di salvaguardia degli effetti dei decreti-legge non convertiti, di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario FARACE precisa che tale disposizione corrisponde all'esigenza di assicurare continuità giuridica alle situazioni coinvolte nei provvedimenti di cui si tratta.

La Commissione, infine, accoglie a maggioranza lo schema di parere favorevole illustrato dal Presidente relatore nella seduta di ieri.

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente il rifinanziamento della legge 1^a marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Il relatore, Presidente de COSMO, riferisce favorevolmente sul provvedimento in esame, che reca il rifinanziamento temporaneo (sino alla introduzione della gestione ordinaria degli interventi per le aree

deprese) degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge n. 64 del 1986, concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sono altresì determinati i criteri per la concessione delle agevolazioni, da integrare con disposizioni definite dal CIPI e dal CIPE, nell'ambito delle rispettive competenze. Si autorizza poi l'Agensud a contrarre mutui per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale afferenti, tra gli altri, i settori della ricerca scientifica e del turismo.

Il carattere transitorio delle provvidenze in questione, destinate peraltro a far fronte a impegni già assunti piuttosto che a introdurre nuovi incentivi, induce a formulare un parere favorevole. Ciò anche in riferimento alle limitazioni poste dalla Commissione delle comunità europee in tema di aiuti alle imprese, che risultano osservate in ragione della predetta condizione: il provvedimento, infatti, allude esplicitamente a un graduale passaggio alla gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAIRE motiva il proprio dissenso dal provvedimento in esame: si tratta, infatti, della ennesima reiterazione di interventi straordinari laddove il sostegno alle aree depresse dovrebbe assumere un carattere omogeneo per l'intero territorio nazionale. Sarebbe auspicabile, inoltre, che l'intervento nel Mezzogiorno fosse limitato alle risorse di provenienza comunitaria.

Il senatore ROVEDA ribadisce la censura della sua parte politica agli interventi straordinari recentemente sottoposti a procedure di infrazione da parte dei competenti organi comunitari.

Il senatore PIERANI osserva che l'intervento a sostegno delle aree depresse non può essere riproposto attraverso la decretazione d'urgenza.

Il senatore TURINI, rilevato che i fenomeni di crisi industriale investono aree territoriali anche estranee al Mezzogiorno - come la Toscana e in particolare la provincia di Grosseto - preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore GRANELLI esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano al provvedimento in esame: la crisi economica, infatti, esige interventi tempestivi, specie nelle aree strutturalmente più deboli. Cionondimeno, va ribadita una riserva di metodo sull'abuso della decretazione d'urgenza. In ogni caso occorre intervenire nelle aree di crisi industriale, anche del Nord, al di fuori di qualsiasi contrapposizione, di segno provinciale, tra le esigenze delle regioni meridionali e quelle settentrionali: l'economia del paese, infatti, deve essere compiutamente integrata anche in riferimento al contesto continentale. È auspicabile, comunque, una revisione complessiva degli strumenti di intervento pubblico nelle aree depresse. Quanto alle compatibilità con gli indirizzi comunitari, nel ribadire che essi vanno puntualmente rispettati, osserva che gli stessi finanziamenti CEE per il Mezzogiorno

non sono resi disponibili in assenza della quota nazionale di risorse impegnate. Esprime stupore, infine, per la posizione critica del senatore Paire, considerato che il provvedimento in esame è stato assunto dal Governo nella sua collegialità: sarebbe opportuno, pertanto, che le forze politiche di maggioranza assumano in Parlamento una condotta responsabile verso gli indirizzi formulati dal Governo.

La Commissione, infine, approva a maggioranza lo schema di parere favorevole proposto dal Presidente relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 10^a, 18^o)

Il presidente de COSMO dà conto di una lettera del Presidente del Senato sui problemi sollevati dalla Commissione in ordine all'assegnazione di taluni disegni di legge.

Sull'argomento intervengono i senatori CHERCHI, FORCIERI, LAZZARO, GRANELLI, PIZZO, ROVEDA, TURINI e il presidente de COSMO: al termine si conviene di riproporre la questione al fine di chiarire, nelle modalità che saranno ritenute opportune, i diversi profili di competenza della Commissione.

Il presidente de COSMO, infine, avverte che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede tempi alquanto ristretti per l'esame delle parti di competenza delle singole Commissioni da effettuare nell'ambito della sessione di bilancio. Ricorda altresì i concomitanti impegni delle Commissioni riunite 10^a e 13^a - in ordine ai disegni di legge sui rischi industriali e sulla demolizione di autoveicoli - nonché delle Commissioni 5^a, 6^a e 10^a per l'esame del programma di riordino delle imprese pubbliche e a partecipazione statale.

Sull'argomento intervengono ripetutamente tutti i presenti: si conviene, infine, di demandare all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la decisione relativa al calendario dei lavori della Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 10^a, 3^o)

Il presidente de COSMO comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per il pomeriggio di oggi, 19 novembre, alle ore 15.30.

La seduta termina alle ore 11.45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

34^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIUGNI

indi del Vice Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

Pellegatti ed altri: Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali (182)

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 novembre 1992.

Il presidente GIUGNI, ricordato che si era chiusa la discussione generale con la replica del Relatore, dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PRINCIPE, dichiarandosi anzitutto favorevole alla proposta di costituire un Comitato ristretto, sottolinea la necessità di rendere compatibile il provvedimento con la legge delega in materia pensionistica appena approvata dal Parlamento e di rivedere gli aspetti di natura finanziaria del disegno di legge in quanto risulterebbe insufficiente il contributo in cifra fissa ivi previsto.

La Commissione decide quindi di costituire un Comitato ristretto composto dai senatori Anesi, Carlotto, Condarcuri, Magliocchetti, Manfroi, Pellegatti, Polenta e Stefanelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e della libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore INNOCENTI, illustrando il provvedimento in titolo, sottolinea in primo luogo la natura particolare del problema delle molestie sessuali circoscritte all'ambiente di lavoro e rileva come, nella coscienza comune, si vada diffondendo la percezione di tali atti come reato. Ricorda quindi che il problema affrontato dal provvedimento è stato a lungo dibattuto in sede comunitaria e che il Parlamento europeo ha elaborato documenti puntuali e completi in materia, volti però soltanto ad invitare i Paesi membri della Comunità ad intervenire legislativamente. Il provvedimento in esame ha, tra gli altri, il merito di porre il problema all'attenzione del Parlamento. Il Relatore passa quindi ad illustrare gli articoli 1 e 2, relativi, il primo, alla definizione della illegittimità di ogni forma di intimidazione nei confronti di persone che lavorano e, il secondo, a stabilire che qualunque atto che - basandosi su connotazioni sessuali - pregiudichi la libertà e dignità del lavoratore costituisce discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 125 del 1991, riguardante le cosiddette «azioni positive». L'articolo 3 specifica i comportamenti che possono rientrare negli atti richiamati negli articoli precedenti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, sottolineando come comportamenti illeciti siano anche quelli nei confronti di persone non ancora assunte in modo definitivo. L'articolo 5 stabilisce inoltre la nullità di tutti gli atti o patti che derivino da comportamenti discriminatori. Il senatore Innocenti richiama quindi l'importanza dell'articolo 6, che stabilisce la necessità di garantire la serenità dell'ambiente di lavoro nel suo complesso soprattutto in relazione all'applicazione della norma nelle piccole imprese dove spesso è proprio il datore di lavoro che può porre in essere atti discriminatori nei confronti di una pluralità di lavoratori spesso di sesso femminile. Si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 7 che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche l'inserimento nel quadro delle sopra citate azioni positive di piani di formazione e informazione al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali per impedire o ridurre i comportamenti illeciti. Sottolinea quindi la necessità di un richiamo alla legge n. 125 del 1991 da inserire nell'articolo 8. Passa quindi ad illustrare l'articolo 10, riguardante le azioni di natura giurisdizionale che la persona che abbia subito molestie può porre in essere, sottolineando che al comma 3 è inserita la delicata norma riguardante l'inversione dell'onere della prova a favore di chi denuncia di aver subito atti discriminatori in ragione del sesso. Si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 11 che stabilisce la facoltà del pretore di ordinare al datore di lavoro di rimuovere con provvedimenti immediati le condizioni che hanno favorito il compimento degli atti discriminatori. Illustra infine l'articolo 15, volto ad integrare l'articolo 20 della legge n. 300 del 1970, attribuendo alle lavoratrici la facoltà di disporre di tre ore per assemblee annue all'interno delle quali possano discutere sul tema dei rapporti sui luoghi di lavoro e sui comportamenti discriminatori o molesti. L'articolo 16 inserisce infine, dopo l'articolo 613 del Codice penale, un ulteriore articolo che stabilisce una multa fino a 500 mila lire

per chi effettua molestie sessuali e la procedibilità a querela della persona offesa. Se poi il comportamento è tenuto da un datore di lavoro o da un superiore gerarchico la pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Il presidente COVIELLO informa che la Commissione giustizia esprimerà sul provvedimento in titolo un parere in seduta plenaria, data la delicatezza della materia. Propone quindi di rinviare la discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

23^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CONDORELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,45.***INTERROGAZIONE**

Il sottosegretario AZZOLINI risponde all'interrogazione 3-00263 dei senatori Brescia ed altri. Precisa che la risposta è stata definita anche in collaborazione con il Ministero del tesoro. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 prevede che all'inizio di ciascun trimestre il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio trasferiscano alle Regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento presso la Tesoreria centrale dello Stato. Inoltre l'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 stabilisce che nelle more di tali accreditamenti, su richiesta delle USL, la direzione generale del Tesoro autorizzi le sezioni di tesoreria provinciale a corrispondere anticipazioni mensili per un importo non superiore ad un terzo della corrispondente quota del trimestre precedente. Risulta che in base a tali disposizioni il Ministero del tesoro ha concesso due di tali anticipazioni nei mesi di luglio ed agosto, mentre gli accreditamenti relativi al terzo trimestre dell'anno in corso per difficoltà di ordine tecnico hanno potuto avere corso soltanto il 1° ottobre.

Il Ministro della sanità, che non ha dirette attribuzioni in materia, nè quindi concrete possibilità operative, facendosi carico delle difficoltà finanziarie delle Regioni, ha assunto specifiche iniziative nei confronti del Ministro del tesoro e del Presidente del Consiglio al fine di favorire in qualche modo un più rapido *iter* delle erogazioni dei finanziamenti. Il Ministero del tesoro ha reso noto che la prima anticipazione relativa agli accreditamenti per il quarto trimestre dell'anno è stata effettuata il 2 novembre scorso ed è quindi attualmente disponibile nelle speciali contabilità infruttifere presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Il senatore BRESCIA, replicando quale firmatario dell'interrogazione 3-00263, ringrazia il sottosegretario Azzolini e si dichiara parzialmente soddisfatto. Fa presente che le Regioni si trovano in difficoltà per i mutui relativi ai disavanzi pregressi a causa delle difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro; per questo motivo nel Lazio vi è il rischio del passaggio all'assistenza indiretta, mentre in altre Regioni il personale non percepisce gli stipendi; in tale situazioni le Regioni sono anche costrette ad indebitarsi con le banche addirittura per corrispondere le retribuzioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa il 28 ottobre.

Il relatore PERINA ricorda che nell'ultima seduta dedicata alla discussione del provvedimento si era deciso di effettuare alcuni approfondimenti in ordine all'esatta portata della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo unico. Fa quindi presente che la Croce rossa ormai da anni è un ente commissariato. Secondo il disposto dell'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 il Governo è stato delegato a disciplinare la Croce rossa, ed ha a tal riguardo provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nel quale si prevedeva tra l'altro l'emanazione di un nuovo statuto. All'articolo 1 di tale decreto la Croce rossa italiana veniva riconosciuta come ente privato di interesse pubblico a seguito dell'emanazione del nuovo statuto. Tale definizione però ha rappresentato l'ostacolo per l'emanazione del nuovo statuto in quanto da più parti essa era ritenuta non rispondente al disposto della predetta legge n. 833 del 1978. Rileva quindi che più volte, nel periodo intercorso dal 1980 ad oggi si è tentato di arrivare alla definizione del nuovo statuto. Nel 1990 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito gruppo di lavoro che ha proceduto alla predisposizione di uno schema di statuto, rispetto al quale però il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 613, ha formulato un rilievo, che è superabile solo con un intervento legislativo del tipo di quello previsto nel disegno di legge in titolo. La Croce rossa va definita chiaramente come un ente pubblico anche guardando ai suoi importanti compiti che ne rendono indubbia la natura pubblicistica .

Il senatore BRESCIA fa presente che nel parere espresso dalla 1^a Commissione si chiede esplicitamente l'eliminazione della disposizione riguardante la Croce rossa.

Il relatore PERINA fa notare che nel parere della 1^a Commissione viene effettivamente chiesta l'espunzione della disposizione in questione, ma tale richiesta è motivata dal fatto che si dichiara di non comprenderne l'effettiva portata.

Il presidente CONDORELLI fa presente che in caso di non ottemperanza al parere della 1^a Commissione l'esame dovrebbe proseguire in sede referente.

Il senatore MANARA sottolinea che si deve tenere conto del fatto che la Croce rossa italiana è parte della Croce rossa internazionale, e pertanto essa deve mantenere il suo carattere di associazione di volontariato escludendosi qualsiasi ipotesi di statalizzazione. Chiede quindi che su tale delicata questione la Commissione possa prendere conoscenza dell'esatta posizione della Croce rossa internazionale.

Il senatore SIGNORELLI rileva la necessità di chiarire preliminarmente l'esatta portata della disposizione contenuta nel disegno di legge in discussione, prendendo conoscenza anche dell'esatta posizione della Croce rossa internazionale. Sottolinea quindi l'urgenza di dare certezza giuridica alla situazione della Croce rossa, dati gli importanti compiti che essa svolge.

Il senatore GARRAFFA condivide le considerazioni del senatore Manara e sottolinea che la Croce rossa deve mantenere il suo carattere di associazione fondata sul volontariato, mentre la statalizzazione, cui si intende tornare con il provvedimento in discussione secondo quanto affermato dal relatore, va contro precise tendenze culturali ormai universalmente riconosciute.

Il senatore TORLONTANO condivide a sua volta quanto affermato dal senatore Manara, e rileva che la Croce rossa internazionale è formata da associazioni nazionali fondate sul volontariato. Il mantenimento del carattere pubblicitario dell'ente serve evidentemente a garantire il mantenimento di un sistema di lottizzazione clientelare.

Il senatore Raffaele RUSSO ritiene necessario decidere preliminarmente se l'esame può proseguire in sede deliberante o se si deve passare alla sede referente sulla base del parere espresso dalla 1^a Commissione, facendo altresì notare che un eventuale nuovo parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, a seguito di una specifica richiesta in tal senso della Commissione Sanità, non pregiudicherebbe alcuna soluzione.

Il relatore PERINA intervenendo di nuovo rileva che lo schema di statuto elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio ha ottenuto l'esplicito assenso della Croce rossa internazionale. Ribadisce quindi che nella Croce rossa italiana sono integrati anche corpi militari ed ausiliari, per cui è di fatto impossibile qualificarla come una associazione privata. Fa poi notare che anche altre associazioni nazionali facenti parte della Croce rossa internazionale hanno la qualificazione di ente pubblico. Ritiene quindi necessario che si arrivi ad un chiarimento con la 1^a Commissione in vista dell'espressione di un nuovo parere.

Il sottosegretario AZZOLINI ritiene a sua volta opportuno che si arrivi all'espressione di un nuovo parere da parte della 1^a Commissione.

Rileva poi che l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 prevede il riordino della Croce rossa italiana, e non la sua trasformazione in un ente privato. D'altra parte, la qualificazione della Croce rossa come ente privato di interesse pubblico non è giuridicamente corretta, per cui si rende assolutamente necessaria una modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. Non esistono contrasti con la Croce rossa internazionale, la quale ha soltanto chiesto che venisse garantita l'indipendenza dell'ente, ed il sistema elettivo per l'individuazione dei responsabili dell'ente stesso, condizioni alle quali il Governo italiano intende chiaramente ottemperare.

In relazione a tali dichiarazioni del sottosegretario Azzolini, il senatore BRESCIA sottolinea che il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 è stato emanato in applicazione dell'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, e ribadisce opportunamente il carattere di associazione volontaria della Croce rossa. Una qualificazione della Croce rossa stessa come ente pubblico aprirebbe una serie di problemi, con riferimento innanzitutto al finanziamento dell'ente, in un momento gravissimo per la finanza pubblica, ed alla qualificazione giuridica del personale. Esiste quindi il fondato rischio che con la disposizione in discussione si possa arrivare ad un aumento surrettizio di spese pubbliche. Per tali motivi non ritiene condivisibile la richiesta di una revisione del parere espresso dalla 1ª Commissione.

Il presidente CONDORELLI propone quindi che la Commissione richieda alla 1ª Commissione l'espressione di un nuovo parere, alla luce delle chiarificazioni fornite dal relatore Perina e dal sottosegretario Azzolini.

Tale proposta viene accolta a maggioranza dalla Commissione, con il voto contrario dei Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista, della Lega Nord e del Partito repubblicano.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Procacci ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza sulla sperimentazione animale (151)

(Seguito dell'esame e richiesta di passaggio alla sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La relatrice ROCCHI fa notare che si è ormai pervenuti ad una fase avanzata dell'esame e che la Commissione appare la sede più idonea nella quale portare avanti l'*iter* del provvedimento. Chiede quindi che la Commissione formuli alla presidenza del Senato la richiesta di passaggio all'assegnazione in sede deliberante.

Il sottosegretario AZZOLINI dichiara che il Governo non si oppone a tale richiesta.

Esprimono consenso alla proposta della relatrice i rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in Commissione, e pertanto la proposta viene accolta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,15.

EMENDAMENTI**Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale
(645)****Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, è così sostituito: Le commissioni di concorso e le commissioni per gli appalti sono presiedute dal dirigente responsabile del servizio competente secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Qualora il servizio competente sia privo di titolare ovvero l'incaricato preposto al servizio rivesta una posizione funzionale non apicale ovvero il titolare o l'incaricato si trovi in una situazione di incompatibilità, l'amministratore straordinario nomina presidente della Commissione il dirigente responsabile di altro servizio o, in mancanza, un dipendente di posizione funzionale apicale nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli».

1.1**IL GOVERNO**

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

27ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

*Intervengono i ministri per il coordinamento della protezione civile
Facchiano e dell'ambiente Ripa di Meana.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00127 concernente l'emergenza causata dall'inquinamento da cromo che interessa, nella regione Marche, il comune di Monsano e marginalmente i comuni di Iesi, Chiaravalle e Monte S. Vito.

L'origine del fenomeno è stata individuata in operazioni di smaltimento incontrollato, avvenute circa venti anni fa, di fanghi e reflui liquidi contenenti cromo esavalente, risultanti dall'attività della ditta R.C.D. di Monsano oggi Sima.

A seguito delle indicazioni della Commissione tecnica insediata dal Ministro della protezione civile nel marzo 1986, veniva all'epoca elaborato un progetto complessivo di risanamento, del costo totale di lire 4,6 miliardi.

Con ordinanza del Ministro per la protezione civile del 4 luglio 1986 veniva finanziato il primo stralcio del progetto in parola per un importo di lire 770 milioni: il relativo costo era posto a carico del fondo per la protezione civile.

I lavori iniziati nell'agosto 1986, furono ultimati nel febbraio 1987: furono realizzati soltanto la paratia ed i pozzi di emungimento risultando lo stanziamento insufficiente a realizzare le ulteriori opere previste, cioè l'impianto di trattamento delle acque e le opere di soccorso.

Nel marzo 1987, il servizio decentrato opere pubbliche della regione Marche redigeva il progetto definitivo delle opere di completamento, per un importo complessivo di lire 1 miliardo e duecento milioni; detto progetto, però, non trovava finanziamento essendo

esaurito lo stanziamento previsto dalla legge n. 730 del 1986. Essendosi in seguito, a partire dal 1989, manifestata la presenza di cromo nelle acque sotterranee anche a notevole distanza dal sito contaminato, la già richiamata Commissione tecnica, convocata dal Prefetto di Ancona il 6 febbraio 1990, indicava la necessità di pompare le acque invase e portarle a depurazione, onde evitare il verificarsi di tracimazioni ed il conseguente ulteriore inquinamento del suolo e sottosuolo.

Detta Commissione suggeriva altresì il trasporto delle acque così pompate, presso la raffineria Api di Falconara per il loro trattamento depurativo.

Scongiurato in tal modo il pericolo di tracimazione, il comune di Monsano e la regione Marche, con propri atti ed in particolare con tre ordinanze emesse dal sindaco di Monsano rispettivamente il 28 maggio 1992, il 14 luglio 1992 e il 1° settembre 1992, ingiungevano alla ditta Sima, proprietaria dello stabilimento, di realizzare gli ulteriori interventi necessari per completare la messa in sicurezza del sito. La ditta Sima proponeva ricorso al Tar della regione Marche contro l'ordinanza n. 11 del 28 maggio 1992 del sindaco di Monsano.

Nel frattempo, pur non risultando in atto usi potabili delle acque interessate il Ministero dell'ambiente ha ritenuto necessario dare impulso alla U.S.L. n. 10 di Ancona affinché venga avviato un attento monitoraggio del fenomeno per controllare l'evoluzione della contaminazione. Tale organo sanitario dovrà contestualmente sottoporre a controllo l'idoneità all'uso irriguo delle acque interessate.

Il Ministero dell'ambiente ha inoltre dato incarico all'Avvocatura generale dello Stato di tutelarne gli interessi, richiedendo alla società Sima il risarcimento del danno ambientale e il rimborso degli oneri di risanamento sopportati dallo Stato nelle sue varie articolazioni. Il Dipartimento della protezione civile, informato di tale iniziativa, sta valutando se ricorrano gli estremi per l'adozione di eventuali provvedimenti in applicazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, articolo 5: deliberazione dello stato di emergenza e potere di ordinanza).

Il senatore GALDELLI si dichiara insoddisfatto, ritenendo necessaria, data la gravità della situazione, l'adozione di misure di carattere straordinario: si tratta, infatti, del caso di inquinamento da cromo più grave verificatosi in Europa che ha comportato anche la contaminazione di acque potabili. La paratia ed i pozzi di emungimento realizzati si sono dimostrati del tutto insufficienti, mentre si è evidenziata l'esistenza un altro sito all'esterno della paratia medesima. Anche l'acqua prelevata per essere portata alla raffineria di Falconara risulta essere stata poi gettata in mare.

Occorre quindi incaricare una Commissione di studio dell'approfondimento del problema e della ricerca di soluzioni atte a fronteggiarlo in tutta la sua urgenza e gravità, mentre da parte del Ministro dell'ambiente si rende necessario il coinvolgimento del Ministro della sanità e la sollecita effettuazione di un sopralluogo di persona.

Il ministro RIPA DI MEANA, in risposta all'interrogazione 3-00135, ricorda che con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30

novembre 1990 il territorio del Sulcis-Iglesiente, appartenente alla provincia di Cagliari per un'estensione complessiva di circa 390 chilometri, è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale. Su tale area, infatti, esiste un polo industriale di rilevanti dimensioni, con presenza di grossi insediamenti produttivi di prima lavorazione, prevalentemente del comparto metallurgico. Tali insediamenti gravitano sul porto di Portovesme che ha un ruolo fondamentale di servizio alle industrie, sebbene svolga anche una importante funzione turistico-commerciale.

La situazione ambientale è fortemente pregiudicata a causa del carico inquinante generato da tali insediamenti (emissione in atmosfera di fumi, produzione di rifiuti e scarico nei corpi idrici di acque di processo e di raffreddamento), ma anche a causa di ulteriori carichi inquinanti diffusi dovuti alla movimentazione delle materie prime.

La consapevolezza della gravità della situazione ha comportato l'impegno del governo nel senso di un risanamento del territorio, attraverso lo strumento organico del piano di disinquinamento e l'adozione pregiudiziale di misure di riduzione dei carichi inquinanti.

La procedura relativa all'approvazione del piano può considerarsi ormai giunta alla fase conclusiva, essendosi già operata la previa individuazione nel Consorzio ambiente Sardegna come soggetto idoneo alla elaborazione del piano, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, la verifica della Ragioneria di Stato, la stipula della convenzione e la relativa registrazione alla Corte dei Conti, nonché la concreta elaborazione del piano, svoltasi nel periodo ottobre 1991-luglio 1992 sotto il coordinamento della Commissione Stato-Regione, che ha imposto una serie di modifiche ed adeguamenti ed ha espresso il proprio parere favorevole solo in data 4 agosto 1992; la procedura è ferma ora al necessario parere che sul piano deve esprimere la Regione Sardegna, alla quale il piano è stato trasmesso il 4 settembre 1992.

Il ritardo dell'approvazione del piano è addebitabile esclusivamente alla complessità delle procedure; peraltro, il piano non contiene un acritico recepimento dei programmi Enel. Al contrario le centrali Enel vengono identificate come principali sorgenti di emissioni inquinanti in atmosfera (75 per cento dell'anidride solforosa e 57 per cento delle polveri).

La strategia di risanamento è articolata in un primo gruppo di interventi sulla centrale del Sulcis per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera e per la minimizzazione degli impatti della movimentazione dei materiali pulvirulenti (calcare, gessi, ceneri) in adempimento alle prescrizioni imposte dal gruppo di lavoro interministeriale per l'autorizzazione all'esercizio delle centrali termoelettriche, presieduto dal Ministro dell'ambiente; si intende altresì operare per l'ottemperanza dell'Enel agli obblighi imposti dal decreto del Presidente della Repubblica n.203 del 1988 per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera della centrale di Portoscuso, nonché per ulteriori interventi comprendenti misure tecnologiche relative alla combustione, all'abbattimento degli inquinanti, alla limitazione degli scarichi a mare.

Conseguentemente, le emissioni di anidride solforosa dovrebbero abbattersi di oltre l'80 per cento, le polveri di oltre il 75 per cento, l'anidride di azoto di oltre il 75 per cento. Tali risultati si otterranno

attraverso la realizzazione di interventi, la prevalenza dei quali sono stati dettati all'Enel quali integrazioni del piano, con un costo complessivo di 500 miliardi di investimenti nel periodo 1993-2000.

Per quanto riguarda la realizzazione di un impianto di gassificazione del carbone del Sulcis, il piano ritiene non compatibile la costruzione di tale impianto nell'area di Portovesme mentre valuta positivamente la soluzione a «bocca di miniera» (Carbonia). Tuttavia, su richiesta unanime della Commissione Stato-Regione, è stato adottato l'indirizzo di sviluppare entro sei mesi una specifica appendice tecnica del piano per esaminare le soluzioni tecnologiche già adatte all'impiego del carbone del Sulcis (che ha un elevato contenuto di zolfo). Il piano prevede inoltre 16 interventi per la riduzione della polverosità, le cui sorgenti dovranno essere soggette ad appositi trattamenti di compatibilità ambientale.

La realizzazione di un'area verde circostante il nucleo industriale di Portovesme avrà comunque effetti di contenimento della polverosità diffusa. Il piano analizza poi in dettaglio tutte le produzioni di rifiuti industriali nell'area individuando l'esigenza di una discarica da 1.500.000 metri cubi. Il piano definisce le caratteristiche della discarica e del sito, e prevede inoltre soluzioni differenziate a carico degli insediamenti produttivi che trattano l'allumina; peraltro, il piano non prevede il ricorso all'istituto della concessione di servizi.

Un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, la regione Sardegna, la provincia di Cagliari ed i comuni di Carbonia, Gonnese, Portoscuso, San Giovanni Suergiu e Sant'Antioco affronterà poi la gestione unitaria delle problematiche ambientali nell'area a rischio. Contratti di programma dovranno essere poi stipulati tra il Ministro dell'ambiente, la regione Sardegna e le aziende, sulla limitazione dell'impatto ambientale dei rispettivi programmi di sviluppo in tale area. Alla stipula di tale contratto è subordinata l'erogazione di contributi alle aziende.

Fondamentale è la previsione di una attività di coordinamento per tutte le fasi di attuazione, resa indispensabile a causa del coinvolgimento nella realizzazione del piano di organismi eterogenei, quali amministrazioni statali, enti pubblici territoriali, enti a partecipazione statale, società private. Tale funzione è affidata alla regione Sardegna la quale può avvalersi di un istituto pubblico qualificato, idoneo a svolgere attività di controllo e di gestione. Su indicazione della Commissione Stato-Regione il piano individua tale istituto nell'Enea.

Il senatore CHERCHI prende atto della ampia ed articolata risposta del Ministro su di un polo metallurgico di base tra i primi in Europa per dimensione: l'area di Portoscuso, infatti, costituisce una notevole fonte di approvvigionamenti energetici, ma, essendo a ridosso di centri abitati, pone notevoli problemi di salvaguardia ambientale e salubrità del luogo di lavoro. A fronte dei gravi ritardi verificatesi nella procedura di attuazione del piano di salvaguardia dell'area ad alto rischio ambientale, costituita sin dal 1990, anche il breve ritardo della regione Sardegna nella espressione del parere di competenza va stigmatizzato con decisione; elementi di soddisfazione derivano comunque dal

positivo avanzamento che si registra nell'ultima versione del piano, come delineata nella risposta del Ministro. Occorre tuttavia discutere con maggiore decisione le scelte tecnologiche della centrale ENEL, che procede con l'impianto di desolforazione - su cui recentemente anche il consiglio di amministrazione dell'azienda ha disposto investimenti - nonostante la accertata valenza commerciale del procedimento di gassificazione del carbone: si potrebbe in tal modo abbassare l'inquinamento atmosferico prodotto dalla centrale termoelettrica ai livelli del metano, minimizzando la produzione di rifiuti; in luogo di disporre un mero supplemento di istruttoria, il Ministero dell'ambiente dovrebbe perciò intervenire per il definitivo abbandono di tecnologie obsolete, adottando in via ingiuntiva misure per l'introduzione di combustibili a basso tenore di zolfo.

Le soluzioni paventate per lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi di depurazione dovrebbero applicarsi alle fabbriche che impiegano allumina, nelle quali si registra un crescente rischio occupazionale ma anche l'insorgenza di gravissime malattie dovute all'impiego di tale materiale. Apprezzabile infine l'annuncio che non si farà ricorso a concessioni di servizio, adoperando il più corretto strumento dell'accordo di programma e delle convenzioni tra enti pubblici ed aziende.

Il presidente GOLFARI, con l'adesione del senatore MONTRESORI, a partire dall'ampia ricognizione effettuata dal Ministro nel rispondere all'interrogazione, ipotizza una futura discussione in Commissione sulla globalità della situazione ambientale sarda. Il ministro RIPA DI MENA si riserva di esaminare complessivamente il problema del degrado ambientale nell'isola, anche mediante un sopralluogo sui siti ed incontri con i rappresentanti degli enti locali; dopo aver anche accertato gli orientamenti dell'ENEL in merito alla sopravvivenza o meno degli impianti di desolforazione, il Ministro non avrà obiezione alcuna a riferire in Commissione sulla globalità della questione.

Il Ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00136 concernente i progetti relativi al fiume Conca e al fiume Marecchia affidati dal suo Dicastero alla Renco spa e all'Idroser, sottolineando come, fin dal 1988, il Ministero dell'ambiente abbia dedicato particolare attenzione alle attività propedeutiche alla pianificazione del risanamento e della tutela delle risorse idriche dei bacini idrografici. L'espletamento di tale attività ha anticipato la legge n. 183 del 1989 sui piani e sulle Autorità di bacino e consente ora a queste ultime di poter disporre di un utile supporto per la redazione dei piani di bacino. Non si rischia d'altronde la duplicazione di iniziative, posto che è preoccupazione costante dei suoi uffici inviare alle Regioni ed alle altre istituzioni interessate gli schemi di capitolato: fermo restando il ruolo del Ministero, quindi, le Autorità di bacino e le Regioni sono coinvolte a pieno titolo.

Nel caso in argomento (attività di studio relative ai bacini dei fiumi Conca e Marecchia), il Ministero sta trasmettendo alle Regioni ed alla Autorità di bacino interessate le bozze di capitolato tecnico dell'attività, predisposte al fine di avviare la necessaria collaborazione di cui si è detto.

Il senatore FOSCHI nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, prende atto delle affermazioni del Ministro circa il coinvolgimento delle Regioni e delle Autorità di bacino nelle iniziative di studio e di progettazione avviate su incarico del suo Dicastero. Gli risulta però, che nel caso specifico, l'Autorità di bacino sia stata nei fatti, largamente scavalcata; peraltro le risorse finanziarie messe in campo costituiscono gran parte delle disponibilità per il futuro arco temporale, creando problemi non indifferenti soprattutto nell'attuale congiuntura caratterizzata da ristrettezze economico-finanziarie.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747)

(Esame)

Il presidente GOLFARI comunica che è pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento; è altresì pervenuto il parere della 5^a Commissione.

Riferisce alla Commissione il relatore MONTRESORI rilevando preliminarmente con soddisfazione come il Governo abbia recepito alcune osservazioni avanzate dalla Commissione in occasione dell'esame di precedenti decreti, già nel titolo del provvedimento; in esso, infatti, anzichè riferirsi come in passato alle «eccezionali avversità atmosferiche» ci si richiama più propriamente ai «violenti nubifragi». Si compiace inoltre per la semplicità di impianto che caratterizza il decreto, formato nella sostanza di due soli articoli, il primo relativo alle provvidenze e il secondo concernente la corrispondente copertura finanziaria, che viene correttamente cercata nel Fondo per la protezione civile. Altro elemento di innovazione è rappresentato dal meccanismo di ripartizione dei fondi che vengono assegnati dalla Protezione civile alle Regioni e distribuite da queste ai Comuni danneggiati da individuarsi da parte della Giunta regionale entro cinque giorni. Il decreto definisce con estrema chiarezza le finalizzazioni degli interventi (destinati sia ad opere pubbliche sia all'assistenza ed alla riparazione di danni subiti da privati cittadini) e provvede esso stesso alla distribuzione territoriale dei fondi, assegnando alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna rispettivamente lire 75, 10 e 5 miliardi.

Sarebbe a suo avviso opportuno, però, che la Regione, cui è demandata l'individuazione dei comuni danneggiati, provveda anche all'individuazione delle province. Si domanda, poi, se non sia consigliabile prevedere un'intesa fra la Regione stessa e il Ministro della protezione civile nella fase di individuazione dei comuni danneggiati: ciò onde contrastare una eventuale tendenza alla moltiplicazione della platea dei beneficiari. Con riguardo a queste due ultime osservazioni preannuncia la presentazione di emendamenti.

Ha quindi la parola il ministro FACCHIANO per alcune precisazioni. Ringraziato il relatore per avergli dato atto della impostazione

innovativa che caratterizza il provvedimento in esame (che fa tesoro di alcune indicazioni provenienti dal Parlamento) ritiene che il compito dell'individuazione dei comuni danneggiati debba spettare alle Regioni. Le eventuali pressioni per un ampliamento del numero dei comuni danneggiati devono essere contrastate dalla Regione interessata.

Quanto alla sospensione dei termini disposta con l'ordinanza 4 novembre 1992 relativa alla Regione Toscana, sottolinea come essa sia stata emanata a seguito di una risoluzione adottata all'unanimità dalla VIII Commissione della Camera dei deputati; è solo a seguito di tale risoluzione che egli ha chiesto la prevista autorizzazione al Consiglio dei Ministri. Personalmente ritiene che le sospensioni di termini siano giustificate ed opportune solo con riferimento a quelli processuali e che si debba porre fine alla prassi delle sospensioni di termini fiscali e contributivi. Fa infine notare il contenuto innovativo della dizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2, ove si fa riferimento ad interventi «indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza».

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore ICARDI: la scansione cronologica degli interventi per le zone colpite da calamità nell'ultimo anno suscita perplessità, in quanto le forti grandinate che colpirono Aquis Terme nel giugno scorso non appaiono comprese nell'ambito del disegno di legge n. 625, nonostante questo si riferisca alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ottobre 1991 al luglio 1992. Va allora valutata l'opportunità di introdurre apposite provvidenze a favore della regione Piemonte nel testo in esame, che del resto riguarda tre diverse regioni.

Il senatore CUTRERA sottolinea l'urgenza di colmare la lacuna ordinamentale derivante dalla mancanza di una legge-quadro sulle calamità naturali: le ipotesi di ricorso al sistema assicurativo privato, vagliate dal Gruppo socialista della 13^a Commissione sin dal 1988, trovano un fondamento nel diritto comparato, al quale assai opportunamente si richiama anche il Ministro, nell'annunciare la prossima presentazione di un disegno di legge in materia.

Per l'istante, l'emanazione di decreti-legge per ciascuna calamità naturale non supera il vizio d'origine denunciato, ma può essere ricondotta a razionalità soltanto contravvenendo alla prassi dell'elencazione dei comuni danneggiati e adottando invece il criterio del danno effettivo. A tale fine si potrebbe utilizzare, al comma 1 dell'articolo 1, una dizione analoga a quella impiegata nella legge sulla Valtellina, facendo riferimento ai danni che trovano causalità diretta ed immediata negli eventi alluvionali; il nesso di causalità tra evento e danno, che va dichiarato sotto la propria responsabilità penale da parte degli interessati, impedisce la dilatazione della spesa pubblica assai frequente in questi casi. La limitatezza delle somme stanziato rispetto al danno dichiarato, infine, dovrebbe accompagnarsi all'introduzione di criteri di priorità - se non vincolanti almeno indicativi - che indirizzino la spesa verso opere idrauliche e simili interventi di prevenzione di future calamità.

Il senatore ANDREINI esprime apprezzamento per la snellezza del decreto-legge, che demanda ad apposite ordinanze la previsione di

sospensioni di termini, operando un mero conferimento di risorse alle regioni interessate: queste ultime sono anzi responsabilizzate dalla scarsità di fondi attribuiti, che spingono a non indulgere in sperperi, sui quali peraltro insiste il controllo delle prefetture. Non dovrebbe altresì essere appesantito il contenuto del testo con l'enunciazione di priorità anche solo indicative, perchè la valutazione caso per caso compete soltanto agli enti locali, che conoscono la situazione sul territorio. Il Ministro dovrebbe però rendere edotti i parlamentari e gli enti locali delle misure ulteriori che vanno intraprese per fronteggiare i danni cagionati dalle calamità che hanno colpito la Toscana nel mese in corso.

Il senatore PARISI Vittorio riferisce sul sopralluogo a Firenze compiuto da una delegazione della Commissione, per esaminare i danni causati dalle calamità dell'ottobre e del novembre 1992: la quantificazione operata dai soggetti pubblici interessati ammonta a 376 miliardi di danni, esclusi quelli che hanno colpito le attività produttive, nè tale dato appare in qualche modo sovrastimato. La situazione è in effetti drammatica, come dimostrano le considerazioni effettuate dal segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Arno, che ha lamentato l'assenza di interventi di prevenzione: eppure, lungo il corso del fiume vi erano aree in cui l'esondazione era prevedibile, nonchè accumuli di rifiuti solidi e di tronchi d'albero che - senza interventi di pulizia in alveo come previsto dalla legislazione vigente - hanno aggravato gli effetti dell'alluvione.

L'articolo 1 del provvedimento dovrebbe pertanto prevedere una destinazione prioritaria di fondi all'effettuazione di pulizia in alveo fluviale, attività che - se dotata dei necessari fondi - completerebbe l'encomiabile operato del Servizio nazionale di protezione civile nel fronteggiare il disastro; perplessità sono state invece sollevate nel corso dell'audizione sull'opportunità di mantenere nell'attuale testo l'ordinanza sulle sospensioni di termini. Infine, la questione del completamento dell'invaso del Bilancino che è stato da più parti indicato come necessario, soprattutto per scopi di approvvigionamento idropotabile della città di Firenze.

Il senatore RICCI, nell'esprimere apprezzamento sul contenuto del decreto-legge, ricorda le condizioni dell'abitato di Portico di Romagna e San Benedetto, pressocchè isolato a causa dello smottamento della strada statale n. 67. Essendosi verificata la predetta calamità negli stessi giorni dell'alluvione che ha colpito il versante toscano delle medesime località, dichiara di aver presentato due emendamenti volti a ricomprendere a queste limitate finalità la regione Emilia-Romagna nell'ambito dei destinatari di parte dei contributi.

Replica il relatore MONTRESORI, secondo cui i contributi stanziati dall'articolo 1 sono destinati ad interventi finalizzati alla pubblica incolumità, nei quali sono impliciti atti come la pulizia degli alvei; una formula che sottenda la dichiarazione di responsabilità del danneggiato, poi, potrebbe essere adottata per il disegno di legge n. 668 all'esame dell'Assemblea del Senato e quindi estesa al provvedimento in esame.

L'ampliamento delle provvidenze ad altre regioni andrebbe invece ponderato con attenzione, allo scopo di non appesantire il testo in esame; tale tipo di emendamento, così come gli altri preannunciati dalle varie forze politiche, potranno utilmente essere presentati in Assemblea.

Ai senatori ANDREINI e FONTANA Albino, secondo cui andrebbe sperimentata la possibilità di prevedere ulteriori stanziamenti per le calamità occorse nelle medesime zone, il relatore risponde che il conferimento di risorse alla regione Toscana per le calamità di ottobre non pregiudica la loro destinazione anche a riparazione dei danni conseguenti a quelle verificatesi successivamente.

Il ministro FACCHIANO replica agli intervenuti dichiarando che il Governo incontra gravi difficoltà nel reperimento di ulteriori risorse finanziarie: già il Presidente del consiglio ha attivato la procedura per destinare alla riparazione dei danni da calamità naturali la quota dell'8 per mille dell'IRPEF 1992 non destinata alle confessioni religiose; quanto ai fondi *ex-Gescal*, la loro destinazione, secondo la giurisprudenza costituzionale, è vincolata ad utilizzi inerenti la politica della casa, ed a tal fine con essi possono essere indennizzate solo le abitazioni private colpite da calamità.

Le ordinanze di sospensione dei termini sono improntate alle stesse modalità di individuazione dei comuni seguite per la Liguria, conformemente ad un impegno politico cui il Governo è stato vincolato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati; dalla stessa Commissione provenne in passato un deciso invito a completare la diga del Bilancino, per evitare l'usura delle strutture già completate e per alimentare il subalveo, cui attinge la rete idropotabile di Firenze. Non risulta infine pervenuta, per le calamità di novembre, altra richiesta che non quella soddisfatta con l'ordinanza di sospensione dei termini. Invita infine il senatore Ricci a ritirare i suoi emendamenti, trasformandoli in ordine del giorno, considerato che compete all'ANAS l'intervento sulla sede stradale dissestata e che l'esame in sede consultiva presso la 5^a Commissione rallenterebbe l'*iter* del provvedimento.

Il senatore RICCI accoglie l'invito del Governo, ritirando gli emendamenti 1.1 e 1.0.1 e presentando il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in merito ai danni provocati dalle recenti piogge torrenziali nel comune di Portico di Romagna e San Benedetto (Forlì), danni che hanno causato l'interruzione per frana della E 67 nel tratto che attraversa il suddetto Comune, provocando l'interruzione delle comunicazioni col territorio della Regione Toscana, giacchè la E 67 è l'unica arteria di comunicazione viarie possibile in quelle zone,

invita il Governo:

a voler provvedere nei modi e nelle forme idonee con la massima urgenza, alle opere pubbliche necessarie per il ristabilimento della agibilità della E 67 in quel tratto, opere stimate dal Genio civile di Forlì per un costo di lire 1.050 milioni».

Il ministro FACCHIANO si impegna ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno testè formulato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge. Il senatore PARISI Vittorio illustra l'emendamento 1.4.

Il relatore MONTRESORI illustra l'emendamento 1.2 e ritira l'emendamento 1.3; parere favorevole esprime sull'emendamento 1.4.

Il ministro FACCHIANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.4.

La Commissione approva con votazioni separate, gli emendamenti 1.2 e 1.4. Conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 747, con gli emendamenti accolti dalla Commissione stessa.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GOLFARI convoca per le ore 16 la Commissione, con all'ordine del giorno il seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 625, e dei voti regionali attinenti.

La seduta termina alle ore 12,30.

28^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
PARISI Vittorio*

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Facchiano ed il sottosegretario ai lavori pubblici Bisagno.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

e voti regionali nn. 14 e 17 ad esso attinenti
(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente PARISI Vittorio dà conto del parere favorevole pervenuto dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti 3.11 e 4.10, nonché del parere condizionato sull'emendamento 4.9.

La seduta sospesa alle ore 16,30 riprende alle ore 17,35.

Il ministro FACCHIANO illustra l'emendamento 3.11 e ritira l'emendamento 3.9.

Sono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 3.1, 3.6, 3.2, 3.7 e 3.3.

Il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 3.10, mentre il senatore CUTRERA illustra l'emendamento 3.8.

Il relatore facente funzioni MONTRESORI illustra gli emendamenti 3.12 e 3.4, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 3.11, 3.4 e 3.8.

Considerata la concomitanza con le votazioni in Assemblea il presidente PARISI Vittorio rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«È assegnato alla regione Toscana, Piemonte, Sardegna ed Emilia-Romagna un contributo straordinario, rispettivamente di 75, 10, 5 e 3 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni delle mesedime regioni che saranno individuati con delibera della giunta regionale competenze, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nei comuni di Alghero, Portico di Romagna e San Benedetto (Forlì)».

1.1

RICCI

Al comma 1, dopo le parole: «in altri comuni» aggiungere le seguenti: «e province».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «individuati» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola: «sistemazione» aggiungere le seguenti: «e pulizia».

1.4

PARISI Vittorio

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È assegnato alla Regione Emilia-Romagna un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 50 milioni per la ricostruzione della Strada E 67 nel tratto del Comune di Portico e San Benedetto (Forlì), franato a causa delle recenti piogge torrenziali che hanno investito la località fra settembre e ottobre 1992».

1.0.1

RICCI

EMENDAMENTI

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla Tabella D della legge finanziaria 1994 e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

3.11

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1993».

3.1

PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

3.6

DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «75 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

3.2

PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «75 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

3.7

DI BENEDETTO

Al terzo periodo del comma 1, sostituire le parole: , ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota"» con le seguenti: «al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993».

3.9

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

3.12

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

3.3

PROCACCI

Sopprimere il comma 3.

3.10

ANDREINI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza».

3.4

MONTRESORI, FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993».

3.8

CUTRERA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.7

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

PROCACCI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse derivanti dai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione».

4.10

IL GOVERNO

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede quanto a lire 25 miliardi dell'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

4.8

MONTRESORI, ANDREINI, INNAMORATO, SAPO-
RITO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.3

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per

il coordinamento della protezione civile relazione dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.4

PROCACCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È assegnato un contributo di lire 5 miliardi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e riattivazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo ivi compresi gli studi professionali ed ai beni mobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 9-10 e 11 aprile 1992 nei territori colpiti dei comuni di Monteprendone e San Benedetto del Tronto individuati con le ordinanze n. 2285/FPC del 17 giugno 1992 e n. 2261/FPC del 30 aprile 1992. Il contributo è commisurato ai costi sostenuti fino ad un massimo del 50 per cento degli stessi».

4.1

ZAPPASODI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico», con le seguenti: «Esperiti gli adempimenti di cui all'ultimo periodo dei commi 1 e 2 del presente articolo, con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla discussione in sede parlamentare e qualora non sussistano condizioni ostative, il Ministro per il coordinamento della protezione civile autorizza la concessione dei fondi da destinare».

4.5

PROCACCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei Comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i Comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di metanizzazione o di distribuzione di gas propano liquido purchè queste ultime siano compatibili con il programma nazionale di metanizzazione. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai Comuni consorziati in base al numero degli

abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991. A fronte della spesa di quindici miliardi in conto capitale, il relativo onere è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile».

4.6 CONTI, INZERILLO, PARISI Vittorio, MEO,
INNAMORATO

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare reti di distribuzioni di gas. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

4.9 CONTI

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento della legge 18 maggio 1989 n. 183)

1. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole "ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468" sono sostituite con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468".

7.0.2. CUTRERA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Recupero di economie)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, possono essere utilizzate per lavori di variante e suppletivi del progetto originario, previa autorizzazione dell'Autorità competente e comunicazione al

Ministero dei lavori pubblici, purchè l'importo rimanga nell'ambito del singolo finanziamento concesso.

2. Le medesime economie possono, altresì, essere utilizzate per il finanziamento di nuovi progetti secondo l'ordine di priorità già fissato negli schemi previsionali e programmatici approvati, previo espletamento delle medesime procedure previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

7.0.3

CUTRERA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater

*(Riorganizzazione dei capitoli di spesa
e autorizzazione di variazioni compensative)*

1. Sono imputate al Capitolo 1159 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, oltre alle spese indicate dal comma 1 della medesima disposizione, le spese di funzionamento e di organizzazione, nonchè la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, la partecipazione a convegni e per attività di rappresentanza degli organi centrali e decentrati della difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale.

2. Nella tabella A allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 416, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994", è inserita la seguente voce: "Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: Capitoli 1038, 1039, 1040, 1159, 1158"».

7.0.4.

CUTRERA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
Ciriaco DE MITA

La seduta inizia alle ore 16,15.

DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti alla prima parte, «Forma di Stato e Regionalismo», dello schema di ordine del giorno del Presidente.

Illustrano i propri emendamenti i deputati Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Marco BOATO (gruppo dei verdi), il senatore Francesco PONTONE (gruppo MSI-destra nazionale), i deputati Enrico FERRI (gruppo del PSDI), Franco BASSANINI (gruppo del PDS), i senatori Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC), Antonio MACCANICO (gruppo repubblicano), Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega nord), Armando COSSUTTA (gruppo di rifondazione comunista), Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), i deputati Mariotto SEGNI (gruppo della DC), Diego NOVELLI (movimento per la democrazia: La Rete), il senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord), i deputati Augusto BARBERA (gruppo del PDS), Francesco D'ONOFRIO (gruppo della DC).

La Commissione respinge quindi, dopo ampio dibattito, alcune proposte di modifica al testo base.

Il seguito della discussione è quindi rinviato a domani alle ore 9.

La seduta termina alle 19,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,15.

Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti (611), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mastrantuono; Trantino
(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del senatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento.

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769)
(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Dopo l'illustrazione del senatore RIVIERA, la Sottocommissione dà incarico al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento.

Gualtieri ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403)
(Parere alla 6^a Commissione: contrario)

Illustra il disegno di legge il presidente SAPORITO, segnalando che esso concerne il riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie

ippiche sui totalizzatori degli ippodromi. L'ippica è un settore che sostanzialmente si autofinanzia, effettuando un prelievo percentuale sul movimento delle scommesse: in questo senso, l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) costituisce uno dei pochi enti pubblici che conferisce fondi all'Erario (nel 1991 circa 300 miliardi). Il sistema di raccolta delle scommesse si articola su una rete di agenzie ippiche che operano «a riferimento» (pagando, cioè, le vincite sulle quote del campo, e quindi assumendosi un'alea concreta); sulle agenzie «a riversamento», che raccolgono le scommesse e le riversano sul campo (lavorando, quindi, su percentuali di utile, senza rischio per il gestore); sulle scommesse «a libro», effettuate direttamente sui campi di corsa (con quota definita prima della corsa stessa), nonché, infine, sul concorso pronostici Totip. Su un movimento complessivo di 3.453 miliardi nel 1991, 2.200 miliardi sono passati attraverso le agenzie ippiche operanti «a riferimento», le quali, quindi, costituiscono l'asse portante del sistema. In questo quadro, l'iniziativa legislativa in esame rappresenta una radicale modifica del sistema in vigore: essa propone infatti l'abolizione della maggiore fonte di reddito ed il monopolio del riversamento, che a sua volta comporterebbe due effetti rilevanti, quali il crollo verticale delle risorse dell'UNIRE e l'esposizione della stessa alle difficoltà operative che caratterizzerebbero il proposto sistema monopolistico. Il relatore giudica infine incongruo operare una modifica di tale entità, se avulsa da una generale revisione del sistema delle scommesse proponendo pertanto di esprimere parere contrario.

Con l'astensione del senatore COMPAGNA, la Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere contrario, con le motivazioni da lui segnalate.

Garraffa ed altri. - Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581)

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre 1992.

Il relatore, presidente SAPORITO, riassume il dibattito precedentemente svolto, ricordando che il provvedimento in esame propone di modificare talune disposizioni della legge n. 91 del 1991: in particolare, l'articolo 15, che dispone la sanatoria IVA per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate prima dell'entrata in vigore della legge, l'articolo 16, relativo all'abolizione del cosiddetto «vincolo sportivo» e l'articolo 17, concernente l'obbligo di trasformazione in società di capitali per le società facenti parte della federazione sportiva. Il relatore ritiene opportuna l'iniziativa legislativa in esame, che consentirebbe, nel caso in cui ricorressero per altri sport oggi dilettantistici i presupposti di applicabilità della citata legge n. 91, alle società sportive interessate di usufruire dello stesso trattamento tributario agevolativo riservato alle società calcistiche. Avanza, viceversa, perplessità sulla modifica della norma relativa alla abolizione graduale del vincolo sportivo, stabilita a suo tempo per la Federazione

italiana gioco calcio (FIGC), nella quale peraltro già esisteva il settore professionisti. Tale materia deve infatti a suo giudizio rientrare pienamente nel potere regolamentare delle federazioni sportive. All'atto dell'istituzione del settore professionistico, sarà evidentemente la competente federazione sportiva, con regolamento approvato dal CONI, a stabilire la disciplina più opportuna. Per questi motivi, il relatore propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, eccezion fatta per la parte in cui modifica l'articolo 16 della già citata legge n. 91, relativo all'abolizione del «vincolo sportivo».

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere in parte favorevole e in parte contrario, conformemente alla proposta da lui avanzata.

La seduta termina alle ore 9,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Pecchioli ed altri - Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433): *parere favorevole.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Coviello, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624-bis): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 2^a Commissione:

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librerie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429): *parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 20 novembre 1992, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

Venerdì 20 novembre 1992, ore 9

Discussione dei rapporti dei Comitati.
